

**N. 101**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante istituzione  
dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con  
disabilità

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f),  
della legge 22 dicembre 2021, n. 227)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 dicembre 2023)**

---



*Al Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D57/23

Roma, 05/12/2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante «Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227».

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

*Schema di decreto legislativo recante “Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) prevede l’attuazione una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata “Legge quadro per le disabilità”. Il PNRR ha previsto, al fine del rispetto delle milestone, l’entrata in vigore della legge delega in materia di disabilità entro il 31 dicembre 2021 e l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi entro la fine del secondo trimestre dell’anno 2024. Nel rispetto della prima scadenza, è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”. L’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 227 del 2021, come modificato dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 14 del 2023, ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione dei decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nell’articolo 1, comma 5, lettera f) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 e concerne l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale delle disabilità, attenendosi ai principi e criteri direttivi fissati dall’articolo 2, comma 2, lettera f) della legge di delegazione.

Lo schema di decreto legislativo recepisce le proposte elaborate dalla Commissione di studio redigente istituita dal Ministro per le disabilità presso l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del 9 febbraio 2022, in raccordo con le valutazioni espresse dalla Commissione istituzionale di tipo consultivo costituita con decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022.

L’impianto generale del decreto è volto a istituire un organismo indipendente di garanzia pienamente ascrivibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani secondo la disciplina pattizia internazionale e per lo più omogeneo, quanto a struttura e competenze, con simili Autorità garanti già attive nell’ordinamento costituzionale italiano.

In questo quadro, secondo le direttive e le raccomandazioni internazionali tese a promuovere l’incisività delle istituzioni indipendenti che hanno il compito di promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione, lo schema di decreto legislativo si sviluppa secondo cinque direttrici fondamentali tese a dotare l’istituzione di:

- a) un mandato definito;
- b) adeguati livelli di autonomia e indipendenza;
- c) poteri e prerogative tipizzati ed adeguati all’efficace espletamento del mandato;
- d) una dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie adatto ad assolvere alle funzioni demandate al *Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*;
- e) un profilo dell’organismo di garanzia il cui perimetro funzionale sia in linea con lo specifico contesto giuridico e sociale nazionale.

Conformata su queste basi, l’istituzione soddisfa, in particolare, gli standard internazionali relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani contenuti nell’Annesso alla Risoluzione 1



dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993 (Principi di Parigi), recepisce quanto previsto dalla Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione del 22 giugno 2018 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità, e concorre a promuovere l'obiettivo 16 previsto dal documento *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* adottato con Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 70/1 del 25 settembre 2015 e l'utilizzo del connesso indicatore 16.a.

Lo schema di decreto legislativo si compone di otto articoli.

L'**articolo 1** istituisce l'Autorità conferendogli la denominazione di *Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità* (d'ora innanzi Garante), in coerenza con il diritto internazionale (tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), con il diritto dell'Unione europea e con le norme nazionali.

Il **comma 1** qualifica il Garante quale Autorità con finalità di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con autonomi poteri di organizzazione, di indipendenza amministrativa e senza vincolo di subordinazione.

Il **comma 2** individua nel Garante uno dei meccanismi indipendenti che compongono la struttura preposta a promuovere, proteggere e monitorare in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità. Lo stesso, nello svolgimento delle proprie prerogative e in considerazione delle proprie competenze, opera in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Viene, inoltre, previsto che con riferimento alle persone con disabilità private della libertà personale siano stabilite, nel rispetto delle specifiche competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Si tratta di una disposizione assai rilevante perché, pur attribuendo al Garante la funzione di tutela dei diritti delle persone con disabilità, non lo qualifica quale legittimato esclusivo, lasciando opportunamente spazio a tecniche di garanzia dei principi della Convenzione, affidate ad una pluralità di attori presenti nell'ordinamento italiano.

Il **comma 3** prevede che il Garante abbia sede in Roma.

L'**articolo 2** concerne la composizione collegiale, i requisiti, le incompatibilità e la disciplina di nomina del Garante.

Il **comma 1** qualifica il Garante come organo di natura collegiale e individua in tre il numero dei componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuato al momento della proposta di nomina. Si precisa che con successivo regolamento sarà disciplinata la concreta ripartizione delle attività in capo al collegio e al presidente. Proprio in funzione dell'ampiezza del mandato, si è poi ritenuto opportuno prevedere la possibilità – su proposta del presidente e con delibera del Collegio – che ai componenti siano attribuite puntuali deleghe per il compimento di singoli atti o per sovrintendere a determinati ambiti e materie di competenza del Garante stesso.



Il **comma 2** fissa i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso i candidati al collegio, individuandoli nella notoria indipendenza, specifica e comprovata professionalità, comprovata conoscenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

I **commi 3, 4 e 5** introducono un articolato e rigoroso regime di incompatibilità che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (c.d. "incompatibilità in entrata") sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (c.d. "incompatibilità in uscita"), in modo da assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. È inoltre stabilito il principio di esclusività mediante la previsione di un ulteriore regime di incompatibilità che statuisce l'impossibilità di assumere altri incarichi nel corso dell'espletamento del mandato.

In particolare, si prevede che:

– i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Garante;

– per la durata dell'incarico, i componenti del Collegio non possono esercitare attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono esercitare le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici, in associazioni, organizzazioni anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità. All'atto dell'accettazione della nomina i componenti del Garante sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, magistrati e avvocati dello Stato in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato;

– per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione dell'incarico, i componenti del collegio e i dirigenti del Garante non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.

Il **comma 6** disciplina il procedimento di scelta dei membri del Garante in modo tale che l'indipendenza sia presidiata dalla manifestazione di un ampio consenso parlamentare sulla proposta di nomina dei tre componenti il collegio. In particolare, il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione assunta d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. La previsione di tale parere delle Commissioni dei due rami del Parlamento, espresso a maggioranza qualificata, accentua i margini di rilevanza del co-decisione in sede parlamentare e favorisce la ricerca, sin dal principio, di soluzioni condivise tra maggioranza e opposizioni, sull'individuazione dei più adeguati profili per la composizione del collegio.



Il **comma 7** tutela l'indipendenza dei componenti del collegio prevedendo che non possano essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti e formalmente sancendo l'esercizio delle funzioni senza vincolo di mandato.

Il **comma 8**, al fine di garantire continuità al funzionamento dell'organismo, disciplina i casi di avvicendamento, prevedendo che i componenti del collegio siano immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino condanna definitiva per delitto non colposo.

Il **comma 9** definisce la durata del mandato del presidente e dei due altri componenti del collegio, stabilendola in quattro anni rinnovabile esclusivamente per un ulteriore mandato. La *ratio* risiede nell'obiettivo di assicurare una congrua permanenza nelle funzioni, da parte dei componenti, consolidando la terzietà del Garante, al tempo stesso prevedendo la possibilità, con l'eventuale rinnovo, di godere dell'esperienza maturata nel corso del primo mandato da parte di uno di tutti i componenti del collegio.

Il limite di un solo rinnovo del mandato risiede nell'esigenza di garantire nel tempo rotazione e pluralismo idonei alla terzietà che il Garante assume.

I **commi 10 e 11** disciplinano il trattamento economico del presidente e dei componenti parametrando sulle retribuzioni riconosciute agli altri organi dell'ordinamento che devono garantire analoga indipendenza. La norma dispone che al presidente e ai componenti compete una indennità parametrata, rispettivamente per il presidente al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui e per i Componenti al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui. Gli importi predetti sono calcolati al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Al presidente e ai componenti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 3, comma 1.

L'**articolo 3** definisce la struttura dell'Ufficio di cui si avvale il Garante per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. A garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia amministrativa viene istituito l'Ufficio del Garante posto alle sue dipendenze. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle competenze, contabilità benché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale (**comma 1**). Viene poi previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale del Garante al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva (**comma 2**).

Il comma successivo (**comma 3**) definisce, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, poi, una dotazione minima di personale pari a 20 e da individuare con concorso pubblico, in modo da garantire all'autorità un congruo contingente di risorse umane necessario allo svolgimento delle competenze attribuite. In particolare, viene previsto che il personale non dirigenziale appartenga per 10 unità alla categoria A e per 10 unità alla categoria B, e che sia in possesso delle competenze e dei requisiti di



professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.

Viene comunque previsto che il Garante possa avvalersi di una dotazione di dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni come pure di esperti di particolare e comprovata specializzazione (**commi 4 e 5**). Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito, ma il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può anche eventualmente prevedere un compenso per ciascun esperto non superiore a 25mila euro annui, con un limite di spesa massima annua fissata in euro 200.000.

Il **comma 6** introduce la possibilità che, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla dotazione organica fondata sul proprio ruolo autonomo, il Garante possa avvalersi inizialmente di un primo contingente di personale distaccato o collocato fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così composto:

- 1 dirigente di seconda fascia;
- 8 unità di personale non dirigenziale, di cui 5 appartenenti alla categoria A e 3 appartenenti alla categoria B.

Si precisa, inoltre, che per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio è a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluire su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.

Per quanto concerne il rendiconto della gestione finanziaria, il **comma 7** affida tale attività è soggetta al controllo della Corte dei conti.

L'**articolo 4** definisce analiticamente le competenze del Garante.

Le lettere **a)**, **b)** e **c)** attribuiscono al Garante compiti imprescindibili di:

- vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalle fonti subordinate nella medesima materia;
- contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
- promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione.

La lettera **d)** prevede il compito di raccolta delle segnalazioni, secondo modalità successivamente determinate, provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle



associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.

La lettera *e*) e *f*) attribuiscono al Garante, da un lato, la facoltà di svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; dall'altro, la possibilità di richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza, prevedendo che i soggetti interpellati rispondano entro 30 giorni, potendo il Garante, in caso contrario, chiedere l'ordine di esibizione dei documenti dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale.

Per quanto concerne la lettera *g*), si disciplina la funzione di formulazione di raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo, anche attraverso l'autorità di settore e di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità.

Le lettere *h*) e *i*) disciplinano i rapporti di collaborazione orizzontale e verticale.

In particolare, alla lettera *h*), relativamente alla promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, si prevedono campagne di comunicazione e informazione, progetti, iniziative e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia. Alla lettera *i*), si prevede che il Garante promuova rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico ed efficace per assicurare l'applicazione uniforme dei principi di non discriminazione. La prerogativa sarà esercitata secondo il principio di differenziazione, tenendo conto, dunque, delle differenze dei modelli di assistenza organizzati sui territori.

La lettera *l*) prevede forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità.

La lettera *m*) prevede la trasmissione annuale di una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

La lettera *n*) disciplina la possibilità per il Garante di visitare, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona ritenga che possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo in esame. L'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio e individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

Alla lettera *o*) viene previsto che il Garante visita gli istituti di cui agli articoli 67 e 67 *bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.





Nella lettera **p)** è prevista la possibilità per il Garante di agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative.

Alla lettera **q)** si prevede la competenza del Garante nel definire e diffondere codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole.

Infine alla lettera **r)** si prevede collaborazione con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

**Nel comma 2** è previsto che, nelle ipotesi di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g), n), del comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

**Al comma 3** si prevede che, oltre alle singole forme di consultazioni per le varie questioni, il Garante, nel garantire un'effettiva cooperazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, assicura la consultazione con cadenza, almeno semestrale, sull'esercizio delle proprie funzioni con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di cui alle lettere c) ed h), del comma 1.

La disposizione del **comma 4** garantisce puntali forme di raccordo con il Dipartimento per le pari opportunità e con l'UNAR, nel caso di possibili fenomeni discriminatori multifattoriali (c.d. discriminazione multipla, di tipo sequenziale o aggiuntivo), che potrebbero concernere forme di discriminazioni rientranti anche nelle competenze dei predetti soggetti.

L'**articolo 5** reca la disciplina relativa ai procedimenti speciali di cui il Garante è parte, riconoscendogli un ruolo rilevante con riguardo all'istituto dell'accomodamento ragionevole.

Il **comma 1** delinea il potere istruttorio, volto a valutare preventivamente la sussistenza di una possibile discriminazione o la lesione delle situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità.

Il **comma 2** definisce la fase preliminare in cui il Garante, con delibera collegiale, verifica la ricorrenza della violazione lamentata e propone, ove possibile, il ricorso all'autotutela amministrativa. Nelle ipotesi in cui non sia attuabile una misura di sistema, anche se afferente allo specifico settore della disabilità, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria il Garante, con deliberazione collegiale, propone un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina legislativa nazionale. Nella predisposizione della proposta, al momento di scegliere fra più misure ugualmente efficaci, il Garante opta per il rimedio meno oneroso per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

I successivi **commi 3, 4 e 5** disciplinano due ulteriori specifiche situazioni: quella dell'eliminazione delle barriere architettoniche con la previsione della predisposizione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e di ogni altra che preclude l'accesso su base di uguaglianza e quella dell'urgenza a provvedere con la previsione della proposta di misure provvisorie. L'Istituto della proposta ha lo scopo di avviare un dialogo con le pubbliche amministrazioni competenti,



aprendo la prospettiva per rinvenire soluzioni equitative improntate al metodo della leale collaborazione.

Il **comma 6** individua un'ulteriore attività di promozione e di diffusione delle buone prassi. Si prevede infatti che sul sito le proposte di accomodamento ragionevole possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Infine, al **comma 7**, per evitare che si crei una sovrapposizione disfunzionale di competenze, viene inoltre previsto che Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasmette al Garante le istanze non ancora definite al momento dell'adozione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1 secondo le modalità e nel rispetto dei termini individuati dal regolamento stesso.

L'**articolo 6**, al **comma 1** disciplina la possibilità di far valere, con ricorso ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il mancato adeguamento da parte delle pubbliche amministrazioni alle proposte prospettate con parere espresso del Garante, rispetto a provvedimenti o atti amministrativi che determinano discriminazioni o violazioni di diritti e interessi delle persone con disabilità.

La disposizione disciplina le circostanze in cui le amministrazioni interessate facciano seguire un silenzio inadempimento alle proposte avanzate dal Garante ovvero una adesione viziata di nullità, prevedendo la possibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 104 del 2010 (**comma 2**).

Dei ricorsi deve essere data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata (**comma 3**).

L'**articolo 7** reca le disposizioni finanziarie necessarie a garantire la funzionalità l'istituto del Garante, tenendo presente sia la disciplina transitoria relativa all'avvio delle sue attività, sia il progressivo formarsi del ruolo speciale ed autonomo del personale e quantificando diversamente i relativi oneri: valutati in **euro € 1.682.242,66 arrotondato a 1.683.000,00**, per l'anno 2025, ad euro **€ 3.201.773,634 arrotondato a € 3.202.000,00**, a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri così quantificati si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (**comma 1**).

Viene, inoltre previsto (**comma 2**) che salvo gli oneri di cui al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 8** modifica l'art. 67, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendo la lettera l-ter), prevedendo, quindi, che il Garante possa visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.



## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, concernente l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, attenendosi ai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2, comma 2, lettera f) della citata legge.

L'impianto generale dello schema di decreto è volto a istituire un organismo indipendente di garanzia secondo la disciplina pattizia internazionale e per lo più omogeneo, quanto a struttura e competenze, con simili Autorità garanti già operanti nell'ordinamento italiano.

In considerazione dei tempi necessari per l'adozione del decreto legislativo, la presente relazione tecnica è stata predisposta assumendo l'avvio delle attività del Garante a decorrere dal 1° gennaio 2025.

A partire da tale data sono stati, quindi, stimati gli oneri per i tre componenti del collegio, per un dirigente non generale, per otto unità di personale in comando da altre amministrazioni (di cui 5 unità di categoria A e 3 unità di categoria B) e per otto esperti.

In considerazione dei tempi tecnici legati al reclutamento delle ulteriori unità di personale rispetto al primo contingente di 8 unità di cui si avvarrà il Garante ai sensi dell'articolo 3, c. 5 dello schema, si è stimato che la loro assunzione non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2026; a decorrere da tale data sono stati, pertanto, stimati i relativi oneri.

L'onere complessivo del personale è, quindi, calcolato a regime soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

All'**articolo 2, comma 10**, è riconosciuta, per il presidente e per gli altri due componenti del collegio, un'indennità di funzione. In particolare, la disposizione prevede che al Presidente venga attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e che ai Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Pertanto, il costo complessivo dei tre componenti del collegio, comprensivo di tutti gli oneri connessi, a decorrere dal **2026** è stimato per un importo pari ad euro 520.000 annui.

L'**articolo 2 comma 11** stabilisce che al presidente e agli altri componenti del collegio compete il rimborso delle spese documentate e sostenute in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento che sarà predisposto successivamente. Per la quantificazione delle spese in esame, si è fatto riferimento a quanto speso e documentato dal Ministro per le disabilità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali che si attesta su una spesa media di € 2500/mese. Pertanto, si stima che le spese possano essere ricomprese nel limite massimo complessivo di euro 30.000,00 annui a decorrere dal 2025. Al riguardo, si precisa, quindi, che il rimborso spese come dianzi quantificato si riferisce alle spese sostenute da tutti e tre i componenti del Garante.

Con riferimento agli oneri del personale, si evidenzia che, ai sensi **dell'articolo 3, commi 2 e 3**, la dotazione organica del Garante è fissata nel limite massimo di venti unità, 10 di categoria A e 10 di categoria B, anche appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza—oltre a una unità di personale dirigenziale di prima fascia ed una unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

Al personale che presta servizio presso il Garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dai predetti commi si precisa quanto segue:

- al dirigente generale è attribuito il trattamento accessorio (posizione variabile e risultato) del Coordinatore di Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri
- al dirigente di seconda fascia Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di II fascia della PCM - fascia massima;
- in relazione al personale non dirigenziale, per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse, il trattamento economico accessorio è a carico del Garante.

Nella tabella viene riportato il totale dei costi annui per il funzionamento del Garante, con decorrenza non anteriore al **1° gennaio del 2026**:



AUTORITA' GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITA'												
COSTO ANNUO LORDO - STRUTTURA A REGIME												
<b>PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE</b>												
	Unità	Indennità					oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Al Presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.	1	150.715,90					49.284,10	200.000,00	200.000,00			
<b>COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL GARANTE</b>												
	Unità	Indennità					oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Al Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.	2	120.572,72					39.427,28	160.000,00	320.000,00			
<b>DIRIGENTE I FASCIA (*)</b>												
	Unità	Stipendio *13	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Retribuzione di risultato (1)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	IVC 2022 lordo stato *13	Costo complessivo annuo lordo	
Al dirigente generale è attribuito il trattamento accessorio (posizione variabile e risultato) del Coordinatore di Ufficio della PCM	1	57.892,87	37.593,20	59.500,00	30.300,00	185.286,07	69.391,75	254.677,82	9.626,82	400,62	264.705,27	
<i>(1) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di I fascia della Presidenza</i>												
<b>DIRIGENTE II FASCIA (*)</b>												
	Unità	Stipendio *13	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Retribuzione di risultato (2)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	IVC 2022 lordo stato *13	Costo complessivo annuo lordo	
Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di II fascia della PCM - fascia massima	1	45.260,77	12.849,81	32.116,65	17.300,00	107.527,23	40.286,31	147.813,54	5.587,35	313,20	153.714,09	
<i>(2) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza</i>												
<b>CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (*)</b>												
<b>PERSONALE AREE FUNZIONALI - TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO</b>												
	Unità	Stipendio *12	Indennità di presidenza	13* mensilità	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Totale unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	IVC 2022 lordo stato *13	Costo unitario lordo stato con IVC e incr.contr.	Costo complessivo relativo al periodo	
Cat. A - pos.ec.F1	10	29.538,98	7.682,04	2.461,58	39.682,60	15.230,18	54.912,78	2.075,70	221,45	57.209,94	572.099,37	
Cat. B - pos.ec.F3	10	24.478,03	6.285,24	2.039,84	32.803,11	12.589,83	45.392,94	1.715,85	183,49	47.292,28	472.922,83	
<b>TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</b>												
	Unità	Aliquota oraria lorda straord	Ore straordinario periodo (10 ore mensili)	Costo straordinario a.l. dipendente compresi	F.U.P. importi a.l. comprensivi degli oneri (2)	Costo unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	Costo unitario lordo stato con incr.contr.	Costo complessivo annuo lordo			
categ. A - pos.ec.F1	10	18,62	120	2.965,05	21.298,00	24.263,05	917,14	25.180,19	251.801,92			
Cat. B - pos.ec.F3	10	15,43	120	2.457,07	21.298,00	23.755,07	897,94	24.653,01	246.530,15			
<i>(3) Il trattamento economico accessorio è stato stimato a partire dalle risorse certe e stabili del FUP relativo all'anno 2023, certificato dagli organi di controllo. Gli importi pro-capite saranno soggetti a revisione a seguito della quantificazione delle risorse variabili afferenti al medesimo Fondo</i>												
<b>Consulenti o Esperti</b>												
	Unità	Compenso complessivo annuo lordo					oneri a carico dell'Amministrazione	Costo complessivo con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Per ciascun esperto, nei limiti delle risorse in bilancio, è prevista l'attribuzione di un compenso non superiore a 25.000,00 annui lordi, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000,00	8	150.000,00					49.050,00	199.050,00	199.050,00			
								<b>Costo complessivo annuo lordo</b>	<b>2.680.823,62</b>			
<i>(*) I costi del trattamento economico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono aggiornati al CCNL 2016/2018.</i>												



**Il comma 5** prevede che il garante possa avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, prevedendo, nei limiti delle risorse disponibili, la corresponsione, per ciascun esperto, di un compenso non superiore a 25.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e nel limite massimo di spesa annua pari a 200.000,00 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

<b>Consulenti ed esperti</b>	
Per ciascun esperto, nei limiti delle risorse in bilancio, è prevista l'attribuzione di un compenso non superiore a 25.000,00 annui lordi, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00 Costo complessivo annuo lordo per 8 unità	
Compenso complessivo annuo netto	€ 150.000,00
Oneri a carico dell'amministrazione	€ 49.050,00
Costo complessivo con oneri	€ 199.050,00 <b>arrotondato a 200.000,00</b>

Infine, **il comma 6** prevede che, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a 9 unità in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo, di cui 1 dirigente di seconda fascia e 8 unità di personale non dirigenziale (di cui 5 appartenente alla categoria A e 3 appartenente alla categoria B). Di seguito la tabella del costo complessivo della struttura per l'anno 2025:



AUTORITA' GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITA'											
COSTO ANNUO LORDO - CONTINGENTE PROVVISORIO											
<b>PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE</b>											
	Unità	Indennità				oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Al Presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.	1	150.715,90				49.284,10	200.000,00	200.000,00			
<b>COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL GARANTE</b>											
	Unità	Indennità				oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Al Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.	2	120.572,72				39.427,28	160.000,00	320.000,00			
<b>DIRIGENTE II FASCIA (*)</b>											
scelto tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse.											
	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Retribuzione di risultato (1)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	Costo complessivo annuo lordo	
Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di II fascia della PCM - fascia massima	1		12.849,81	32.116,65	17.300,00	62.266,46	22.915,23	85.181,69	3.219,87	88.401,56	
<i>(1) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza</i>											
<b>CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (*)</b>											
di cui 5 unità appartenenti alla categoria A e 3 unità appartenenti alla categoria B, scelti tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse.											
<b>TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</b>											
	Unità	Aliquota oraria lorda straordinaria	Ore straordinario periodo (10 ore mensili)	Costo straordinario a.l. dipendente compresi oneri	F.U.P. importi a.l. comprensivi degli oneri (2)		Costo unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	Costo unitario con incr. Contrattuale	Costo complessivo annuo lordo	
categ. A - pos.ec.F4	5	21,62	120	3.442,77			21.298,00	24.740,77	935,20	25.675,97	128.379,85
Cat. B - pos.ec.F8	3	18,46	120	2.939,57			21.298,00	24.237,57	916,18	25.153,75	75.461,25
<i>(2) Il trattamento economico accessorio è stato stimato a partire dalle risorse certe e stabili del FUP relativo all'anno 2023, certificato dagli organi di controllo. Gli importi pro-capite saranno soggetti a revisione a seguito della quantificazione delle risorse variabili afferenti al medesimo Fondo</i>											
<b>Costo complessivo annuo lordo</b>										<b>812.242,65</b>	
<i>(*) I costi del trattamento economico del personale dirigenziale e non sono aggiornati al CCNL 2016/2018.</i>											



Oltre agli oneri del personale come sopra indicati, sono quantificate le voci di spesa funzionali e strumentali all'Ufficio del Garante, così distribuite:

<b>Voce di spesa</b>	<b>Oneri 2025</b>	<b>Oneri dal 2026</b>
Locazione immobile (euro 300 x 800 mq) (*)	€ 240.000	€ 240.000 annui
Mobili, arredi e attrezzature ( <i>una tantum</i> )	€ 150.000	
Oneri accessori, manutenzione ordinaria, custodia	€ 200.000	€ 200.000 annui
Spese generali di funzionamento ( <i>acquisto stampa e pubblicazioni, spese di cancelleria, postali, telefoniche e altre utenze</i> )	€ 50.000	€ 50.000 annui
<b>Totale</b>	<b>€ 640.000</b>	<b>€ 490.000</b>

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si evidenzia il dettaglio degli oneri per singolo articolo dello schema di decreto:

<b>Articolo</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Oneri 2025</b>	<b>Oneri dal 2026</b>
Articolo 1, comma 3	Servizi strumentali dell'ufficio	€ 640.000	€ 490.000
Articolo 2, comma 10	Trattamento economico presidente e componenti del collegio	€ 520.000	€ 520.000
Articolo 2, comma 11	Rimborso spese per attività istituzionali	€ 30.000	€ 30.000
Articolo 3, commi 2 e 3	Trattamento economico Dirigenti di I e II fascia e 20 unità di personale non dirigenziale		€ 1.961.773,63
Articolo 3, comma 5	Compenso Esperti	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Articolo 3, comma 6	Primo contingente di personale in comando 1 dirigente di seconda fascia e 8 unità di personale non dirigenziale	€ 292.242,66	
<b>Totale</b>		<b>€ 1.682.242,66 arrotondato a 1.683.000,00</b>	<b>€ 3.201.773,63 arrotondato a € 3.202.000,00</b>



Tanto detto in ordine alla quantificazione degli oneri, va precisato che l'articolo 1 comma 330 della legge 160/2019 è stato previsto che: "Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti."

L'articolo 1, comma 178, della Legge n. 234/2021 ha previsto che "Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026."

Agli oneri sopra evidenziati, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234/2021 relative al *Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità* (capitolo 3088-Missione/Programma 33.1, unità di voto 23.1) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.







*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### **VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, firmato a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»;

VISTA la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, concernente «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

VISTA l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del \_\_\_\_\_;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del \_\_\_\_\_;



ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### ART. 1

*(Istituzione dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»)*

1. Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali è istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», di seguito denominata «Garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

2. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della medesima Convenzione, e opera in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Con riguardo alle persone con disabilità che sono private della libertà personale sono stabilite, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, e il Garante di cui al comma 1.

3. Il Garante ha sede in Roma.

#### ART. 2

*(Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante)*

1. Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente. Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovrintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.

2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.



4. Per la durata dell'incarico, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato.

5. Per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 3, non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.

6. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

7. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

8. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.

9. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

10. Al presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e ai componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

11. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

### ART. 3

#### *(Ufficio del Garante)*

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Ufficio del Garante», posto alle dipendenze del Garante. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni, contabilità nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.



3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e venti unità di personale non dirigenziale di cui dieci unità di categoria A e dieci unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

4. L'Ufficio del Garante, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. L'Ufficio del Garante può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.

6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e 3, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio è a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluire su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.

7. Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti.

#### ART. 4

##### *(Competenze e prerogative del Garante)*

1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
- b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;



- c)* promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- d)* raccoglie le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, nonché dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità;
- e)* svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- f)* richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di omissione, silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento;
- g)* formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- h)* promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- i)* promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
- l)* assicura, in coerenza con l'articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
- m)* trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;
- n)* visita, con accesso illimitato ai luoghi, esclusi gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per



ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;

- o)* effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- p)* agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- q)* definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
- r)* collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n) del comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di cui alle lettere c) ed h), del comma 1.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.

#### ART. 5

##### *(Procedimenti speciali. Accomodamento ragionevole, proposte di ricorso all'autotutela e piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche)*

1. Il Garante valuta le segnalazioni ricevute da pubbliche amministrazioni, dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, nonché da singoli cittadini, dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e verifica l'esistenza di discriminazioni, lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso in cui un'amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante, emette con delibera collegiale, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all'autotutela amministrativa entro novanta giorni. Nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, anche se prevista per le persone con disabilità, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria il Garante, con deliberazione collegiale, propone un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina legislativa nazionale. Ai fini della predisposizione della proposta, fra più misure ugualmente efficaci, il Garante opta per il rimedio meno oneroso per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

3. Quando le verifiche di cui al comma 1 hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico, nonché l'eliminazione delle barriere sensoriali e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potersi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limita la loro fruizione in modo significativo, il Garante, con



deliberazione collegiale, può proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

4. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, con deliberazione collegiale proporre l'adozione di misure provvisorie. La proposta è trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.

5. Le deliberazioni collegiali disciplinate dai commi 2, 3 e 4 sono adottate previa audizione delle amministrazioni interessate e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6. Le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.

7. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette, secondo le modalità e i termini indicati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le istanze non ancora definite al momento dell'adozione del regolamento medesimo.

#### ART. 6

*(Presupposti dell'azione del Garante e legittimazione a stare in giudizio)*

1. Il Garante, trascorsi novanta giorni dalle proposte o dal parere motivato di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 5, constatata l'inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni può proporre azione ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento da parte della pubblica amministrazione, sulla base delle proposte o del parere motivato di cui ai commi 2, 3 e 4, il Garante può agire, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.

3. Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.

#### ART. 7

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 8

*(Disposizioni finali)*





1. All'articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

«*l- quater*) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

**Provvedimento:** Decreto legislativo in materia di istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione all'articolo 2, comma 2 lett. f) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

**Amministrazione competente:** Presidenza del Consiglio -Ministero le disabilità

**Referente del Ministero per le disabilità:** Ufficio legislativo, dottoressa Chiara Palermo 0667792449

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La presente relazione riassume il percorso logico-giuridico seguito nel corso dell'istruttoria normativa che ha portato alla stesura del decreto legislativo in esame, con particolare riguardo all'analisi ex ante degli effetti che tale intervento legislativo potrebbe determinare in termini di tutela e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità, contrastando forme di discriminazione diretta o indiretta in ragione della condizione di disabilità, focalizzando, tra l'altro, l'attenzione, in particolare, sugli svantaggi e sulle perdite di chances che potrebbero derivare dalla mancata adozione delle disposizioni in esame.

Il provvedimento in esame è volto a dare seguito a quanto indicato nella legge 22 dicembre 2021, n. 227 Recante "Delega al Governo in materia di disabilità", emanata in attuazione anche della Riforma 1.1. della Missione 5 Componente 2 del PNRR e anche per dar seguito alle indicazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che introduce il nuovo approccio alla disabilità, come interazione negativa tra la persona, con sue condizioni di salute, e un ambiente (contesto fisico, contesto digitale, relazionale) che prevede degli ostacoli.

Il presente provvedimento è volto nello specifico ad attuare la parte della delega ricollegabile all'articolo 2, comma 2 lett. f), laddove si forniscono criteri direttivi finalizzati all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità. In particolare, nel definire il garante quale organo di natura indipendente, collegiale e competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, la legge di delegazione attribuisce inoltre il seguente dépliant di funzioni e prerogative:

- raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

- vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- svolgere verifiche sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
- trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Il provvedimento determina per le pubbliche amministrazioni oneri aggiuntivi quantificati in euro 1.812.160 per l'anno 2024 e in euro 2.848.757 a decorrere dall'anno 2024. Per tali oneri si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### ***1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE –***

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione Onu pone, quale impegno per gli Stati Parti, l'adozione di tutte le misure - incluse quelle legislative e amministrative - tese ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione basata sulla disabilità e, più in generale, qualsiasi violazione del nucleo indefettibile di diritti della persona. Tali impegni ben si coniugano anche con le osservazioni pervenute dal rapporto periodico dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali – FRA, il quale contesta la mancata adesione dell'Italia ai Principi di Parigi, adottati con la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea Generale del 20 dicembre 1993.

Nel dettaglio, tali principi – relativi allo status delle istituzioni nazionali competenti per la promozione e la tutela dei diritti umani - forniscono rilevanti indicazioni rispetto a tre macroaree afferenti alle competenze e responsabilità, ai metodi di funzionamento e alla composizione con particolare riguardo alle garanzie di indipendenza e pluralismo. Per quanto concerne il primo ambito, l'Assemblea auspica

che l'istituzione nazionale deputata alla promozione e tutela dei diritti umani abbia un mandato ampio, chiaramente definito in un testo legislativo di rango costituzionale o primario. Inoltre, sempre sotto la responsabilità dell'istituzione nazionale sono la redazione di proposte di riassetto normativo, di rapporti su questioni riguardanti profili di interesse e la cooperazione con le Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione competente in materia di protezione e promozione dei diritti umani. Con specifico riguardo, invece, ai profili di funzionamento, la risoluzione rafforza le tipiche forme di consultazione verticale ed orizzontale, potendosi dunque avvalere del contributo dei singoli cittadini come di ogni altro organismo, anche giurisdizionale, competente per materia.

Infine, venendo alle competenze e alle garanzie di indipendenza e pluralismo, i Principi di Parigi indicano la strada della contestuale garanzia di indipendenza e pluralismo, anche attraverso il coinvolgimento di rappresentanti provenienti da organizzazioni non governative competenti, Università, membri del Parlamento ed esperti qualificati provenienti da dipartimenti governativi (questi ultimi anche con funzione consultiva).

L'esigenza di prevedere un'autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità trova fondamento nella necessità di concretizzare i principi per la realizzazione di una reale inclusione sociale, presenti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Ed invero, la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità mira a realizzare il riequilibrio nel rispetto dei diritti civili delle persone con disabilità e si ispira al principio della solidarietà sociale e intende erogare specifici servizi diretti alla tutela, in senso lato, dei diritti civili - in forma singola e collettiva - delle persone con disabilità.

Lo scopo dell'istituzione di un garante nazionale trova fondamento nella necessità di adottare una disciplina nazionale unitaria in materia, considerato, tra l'altro, che attualmente esistono discipline diverse sul territorio nazionale in considerazione del fatto che l'istituzione della figura del garante è disciplinata dalle singole normative regionali.

Ed invero, le persone con disabilità devono essere messe in condizione di esprimere, nei diversi contesti sociali, i propri diritti sia in ambito individuale che sociale in condizione di parità con gli altri cittadini e in assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta che possa manifestarsi nei diversi ambiti e contesti della vita quotidiana.

In particolare, alcuni ambiti sono i seguenti: a) **Invalidità civile**: Procedimento di accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (ad esclusione delle valutazioni medico sanitarie); Revisione stato di invalidità; Concessione di provvidenze e benefici economici a favore degli invalidi civili; b) **Istruzione**: Integrazione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale; Trasporto scolastico degli studenti con disabilità; c) **Mobilità**: Accessibilità alle strutture e ai mezzi di trasporto; Eliminazione barriere architettoniche nel contesto urbano; Procedure di

rilascio del contrassegno per circolazione e sosta veicoli a servizio delle persone con disabilità; Concessione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati; d) **Sistema di protezione sociale e di cura**: Erogazione di sostegni economici (a favore di: soggetti con disabilità grave o gravissima o in condizione di non autosufficienza; caregiver familiari di persone con disabilità grave e gravissima; persone con disabilità che vogliono realizzare un Progetto di vita indipendente); Erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie (predisposizione progetti personalizzati di presa in carico ex articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328; accesso o frequenza a centri diurni e socioeducativi; ospitalità temporanea o permanente in strutture residenziali); Assistenza domiciliare; e) **cultura**.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che anche il gesto più comune di andare al museo può essere complicato per la persona con disabilità. Ed invero, ancora oggi non sono molti i musei italiani che hanno predisposto soluzioni valide per l'accessibilità dei loro spazi e la fruibilità e delle loro raccolte agli utenti disabili. E così un momento che poteva rivelarsi piacevole si trasforma in una frustrante odissea tra rampe infinite di scale, bagni stretti, vetrine troppo alte, pannelli esplicativi concepiti per docenti universitari, nessun ausilio per non vedenti.

Analogo discorso potrebbe porsi per l'accesso ai luoghi turistici che, spesso, sono preclusi alle persone con disabilità.

Ognuno dovrebbe essere libero di visitare tutti i luoghi che desidera, senza doversi preoccupare che una sua eventuale condizione di svantaggio gli impedisca di godersi il viaggio. Purtroppo, molto spesso, chi è affetto da una disabilità o ha un problema fisico o di salute incontra numerose difficoltà nel viaggiare e, a volte, deve rinunciare a farlo.

Con il termine turismo accessibile si indicano tutti quei servizi e quelle strutture che permettono di godere di svaghi e vacanze alle persone con abilità e necessità differenti, quali disabili, anziani e persone con esigenze particolari o con problemi di salute che limitano la loro autonomia.

Il concetto di turismo accessibile si basa sul principio dell'accessibilità, che si propone di garantire a tutti la possibilità di partecipare ad un aspetto più ludico della vita sociale quali sono i viaggi e le vacanze. L'accessibilità di un luogo, per essere davvero tale, deve comprendere strutture ricettive, ristoranti, mezzi di trasporto, luoghi di svago e poli culturali, che devono essere adeguate alle esigenze di tutti, senza ostacoli e barriere che ne impediscano l'accesso o la fruizione.

Al fine di superare questo problema e garantire a tutti il diritto di godersi la propria vacanza, molti Paesi, città e strutture si stanno adeguando ai principi del turismo accessibile e, in tale prospettiva, si colloca anche la previsione di un Garante per le persone con disabilità.

Ne consegue, pertanto, che è necessario un organo con funzione tutoria che intervenga con poteri autonomi ed indipendenti per garantire i diritti delle persone con disabilità che sono pregiudicati da una attuazione parziale degli stessi o da una violazione piena.

In tale prospettiva, la figura del Garante dovrà svolgere una funzione di controllo e intervento affinché i problemi di discriminazione o mancata attuazione dei diritti possano essere arginati. Al fine di poter adempiere ai propri compiti, l'Autorità dovrà avere le competenze e i poteri per intervenire immediatamente, con accomodamenti ragionevoli o con procedure amministrative dirette o indirette" al fine di tutelare i diritti delle persone disabili nei diversi contesti sociali e promuovere azioni di integrazione sociale, autonomia e di contrasto ai fenomeni di discriminazione

Al fine di realizzare i diritti delle persone con disabilità, devono essere previste funzioni riconducibili a due principali macro- tipologie: un'azione di tutela e di intervento per la garanzia del rispetto dei diritti sanciti dalle norme regionali e nazionali e un'azione di promozione di cultura e sensibilità diffuse sui bisogni e sui diritti delle persone con disabilità, attraverso l'introduzione di iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, abuso e discriminazione di genere nonché attraverso l'attivazione di iniziative con carattere formativo e informativo, può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, scuole o ogni altro organismo cointeressato ad una vera cultura inclusiva.

Alla luce di quanto sopra, la legge 22 dicembre 2021, n. 227, nel prevedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di disabilità, ha fornito indicazioni rispetto all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, prevedendo espressamente all'articolo 2, comma 2, lett. f), al numero 1, che il Garante sia "*organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità*".

Il provvedimento in esame dà seguito ai criteri di delega precedentemente enunciati e, più in generale, ai Principi di Parigi, prevedendo elevati standard in fase di nomina e formazione del collegio, al fine di garantire un elevato grado di indipendenza già dal momento della formazione e costituzione dell'organo. Inoltre, per quanto concerne gli aspetti della competenza, il decreto legislativo svolge le indicazioni fornite dalla legge di delegazione prevedendo due specifici articoli, l'articolo 4 e l'articolo 5, disciplinanti le competenze e le prerogative del Garante, nonché i procedimenti speciali attivabili dallo stesso.

Di particolare impatto è l'istituto dell'accomodamento ragionevole, il quale trova piena cittadinanza fra le disposizioni contenute nella legge delega e, soprattutto, costituisce un pilastro della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La stessa Convenzione all'articolo 2

specifica che il rifiuto di un accomodamento ragionevole integra la fattispecie di discriminazione fondata sulla disabilità. Stante dunque la centralità di tale istituto, il decreto attribuisce al Garante la possibilità di proporre un accomodamento ragionevole finalizzato alla rimozione immediata della situazione lesiva o discriminante per il cittadino. In casi di particolare urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, il Garante può, anche d'ufficio, in seguito ad un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, deliberare in collegio la proposta di adozione di misure provvisorie.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, coerenti con i problemi di cui al punto 1.

Obiettivo generale della proposta normativa in esame è realizzare un sistema di tutela e garanzia per le persone con disabilità al fine di realizzare la piena esplicazione dei diritti umani, contrastando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta in ragione delle condizioni di disabilità.

Obiettivi specifici dell'intervento normativo in esame sono:

- a) garantire il rispetto dei diritti e la conformità ai principi stabiliti dalla surrichiamata Convenzione;
- b) costruire un sistema di protezione contro fenomeni discriminatori perpetrati dalle amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi;
- c) promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, partendo dalle istituzioni scolastiche.
- d) Istituire una figura preordinata ad agire e resistere in giudizio in difesa delle prerogative;

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti da

- Numero di segnalazioni presentate al Garante dalle persone con disabilità e dai loro familiari o da chi li rappresenta, da associazioni o enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità;
- Numero di verifiche di ufficio o a seguito di segnalazione sull'esistenza dei fenomeni discriminatori;
- Numero di istanze di accesso a dati o informazioni presentate dal Garante nei confronti delle pubbliche amministrazioni e nei confronti dei concessionari dei servizi;

- Numero di pareri e raccomandazioni emessi e numero di accomodamenti ragionevoli proposti;
- Numero di campagne di sensibilizzazione e numero di iniziative e azioni positive in collaborazione con le amministrazioni competenti;
- Numero di visite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) e lettera o) del presente decreto;
- Numero di costituzioni in giudizio a difesa delle proprie prerogative.
- Numero di ricorsi in autotutela e numero di cronoprogrammi per la rimozione delle barriere architettoniche.

Ed inoltre, la previsione della redazione di una relazione annuale alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità, garantisce non solo il monitoraggio sull'attività svolta dal Garante stesso, ma fornisce anche un quadro delle maggiori criticità rilevate dai cittadini con disabilità.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Nel sistema normativo italiano manca un organismo nazionale di garanzia ad hoc per le persone con disabilità, caratterizzato da indipendenza ed imparzialità, con poteri regolatori, di controllo e sanzionatori.

L'opzione zero, pertanto, risulta non praticabile poiché la mancanza, ai giorni di oggi, di un'istituzione nazionale di tutela si pone in palese contrasto con le direttive e le raccomandazioni internazionali tese a promuovere l'incisività delle istituzioni indipendenti che hanno il compito di promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione. Discriminazione, ancora più evidente, se solo si pensi alle Autorità garanti già attive, in altri ambiti, nell'ordinamento costituzionale italiano.

Ed invero, la mancata previsione del Garante in tale materia sarebbe maggiormente discriminante dal momento che i soggetti maggiormente incisi dall'ambito applicativo della disposizione sono coloro i quali hanno un maggior bisogno di tutela per l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

Ed invero, come esposto in precedenza, l'intervento in esame si rende ancora più urgente dal momento che attraverso l'istituzione del Garante nazionale si mira ad verificare, anche attraverso le segnalazioni, l'adozione di efficaci misure di intervento in termini di protezione sociale, rimuovendo lo stato di bisogno e di disagio economico delle persone con disabilità attraverso strumenti atti a promuovere e incentivare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita quotidiana e relazionale anche attraverso:



- il ricorso all'ordine di esibizione di informazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi;
- la raccolta delle segnalazioni;
- la formulazione di raccomandazioni e pareri sulle segnalazioni raccolte;
- l'invito di interventi o accomodamenti ragionevoli rivolti all'autorità di settore o di vigilanza e idonei a superare le criticità riscontrate;

Pertanto, la previsione di un organo collegiale in funzione tutoria, di indirizzo e controllo è stata ritenuta la misura più adatta in termini di ragionevolezza atteso che lo stesso rappresenta uno degli strumenti che contribuirà al raggiungimento di una condizione di uguaglianza nell'espressione dei diritti delle persone con disabilità.

Invero, sul tracciato segnato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in Italia è in atto un complesso processo di riforma del sistema nazionale in termini di inclusione ed accessibilità con specifico riferimento ai soggetti più vulnerabili come le persone con disabilità e le loro famiglie.

A ciò si aggiunga, poi, che l'opzione considerata dall'intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con norme *ad hoc*. Tale opzione è da considerarsi congrua nell'ottica di introdurre nel nostro ordinamento una figura competente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, precedentemente mancante a livello nazionale.

In altri termini, l'intervento normativo de quo costituisce un valido strumento per l'Amministrazione pubblica che si avvale di un sistema di monitoraggio e controllo da parte di un soggetto terzo ed imparziale nonché di uno strumento di coordinamento sistematico per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia e, al contempo, fornisce alla persona con disabilità una maggiore tutela e garanzia nel soddisfacimento dei propri diritti.

D'altro canto, con l'intervento normativo in parola, si dà attuazione alle direttive e alle raccomandazioni internazionali tese a promuovere l'incisività delle istituzioni indipendenti che hanno il compito di promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari**

Gli impatti economici del provvedimento sono individuati, principalmente, dalle disposizioni finanziarie recate all'articolo 7.

Tuttavia, avendo riguardo ad una nozione più ampia e non strettamente finanziaria, i destinatari del presente provvedimento normativo sono sia i soggetti obbligati direttamente alla loro implementazione sia i soggetti sui quali si riversano gli effetti delle misure stesse

In particolare, gli impatti attesi per le persone con disabilità e per i relativi nuclei familiari sono favorevoli e discendono, in primo luogo, dalla maggiore consapevolezza di tutela dei diritti delle persone con disabilità. La diffusione di una cultura dei diritti porterà inoltre benefici per le amministrazioni e per i concessionari dei pubblici servizi, i quali saranno maggiormente in grado di adottare misure di sistema conformi alle esigenze dei cittadini con disabilità.

- **Destinatari diretti** le Amministrazioni competenti per materia rispetto alle singole misure rientranti nella propria competenza e, in particolare, tutte le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi che sono destinate ad interfacciarsi con le persone con disabilità e di conseguenza con il Garante, tra cui enti locali, associazioni, Enti del Terzo Settore, Istituti penitenziari, società di trasporti, scuole, musei ecc.

**Impatti sui destinatari diretti:** giovare di uno strumento normativo che gli consentirà, di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie della disabilità e accrescere la fiducia rispetto all'operato e all'efficienza della Pubblica Amministrazione.

I destinatari diretti dell'intervento sono le pubbliche amministrazioni che però non avranno oneri economici, dovendo riorganizzarsi nell'ambito delle proprie risorse e dotazioni organiche.

- **Destinatari indiretti:** Sulla scorta di un giudizio prognostico, il provvedimento de quo produrrà riflessi positivi sui disabili e sulle loro famiglie attraverso piena realizzazione di uno strumento di tutela e monitoraggio dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l'Amministrazione al superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono la piena inclusione sociale nonché pari dignità.

**Impatti sui destinatari indiretti:** In buona sostanza, la condizione di disabilità non incide solo sulla persona con disabilità e sulla sua famiglia, ma incide anche sulla programmazione economica dello Stato, sulla distribuzione delle risorse, dei sostegni e dei benefici.

La condizione di disabilità ha ad oggetto sia uomini che donne, sia studenti che i lavoratori.

Gli alunni con disabilità nella scuola italiana sono passati da circa 200 mila iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 a quasi 272 mila nell'anno scolastico 2017/2018. Nello stesso arco temporale, anche gli insegnanti per il sostegno sono significativamente aumentati: da 89 mila a 156 mila (+75% circa). Gli alunni con disabilità privilegiano indirizzi formativi orientati al lavoro immediato e rinunciano di fatto a prolungare la propria formazione fino all'università: il 49,8% degli alunni con disabilità si è iscritto a una scuola con indirizzo professionale, contro il 20,1%

del totale degli alunni. Solo il 31,5% delle scuole ha abbattuto le barriere fisiche e sono ancora meno, il 17,5%, quelle che hanno eliminato le barriere senso-percettive.

Le differenze territoriali sono molto marcate: l'accessibilità fisica è assicurata dal 66,2% delle scuole della Valle d'Aosta e soltanto dal 21,6% di quelle della Campania; l'accessibilità sensopercettiva dal 38,4% delle scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e soltanto dall'8,5% di quelle della Calabria.

Con riferimento al profilo lavorativo, si evidenzia che, nella popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni risulta occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di gravi limitazioni gravi (26,7% tra le donne, 36,3% tra gli uomini) contro il 57,8% delle persone del resto della popolazione. Le persone con limitazioni gravi in cerca di occupazione sono il 18,1% (21,2% dei i maschi e 15,1% delle femmine), tra il resto della popolazione senza limitazioni si attesta al 14,8% (15,2% uomini e 14,4% donne). Le persone con disabilità sono in prevalenza occupate nel settore della Pubblica Amministrazione: il 49,7% rispetto al 41,3% di quella senza limitazioni. Considerando gli attivi, cioè gli occupati e le persone in cerca di occupazione, il gap tra la popolazione con limitazioni gravi e il resto della popolazione aumenta, infatti sono il 49,4% tra i primi e il 72,6% tra i secondi. Le persone con disabilità raggiungono posizioni mediamente meno elevate nella carriera lavorativa, circa il 54% sono operai o lavoratori in proprio (50,4% nel resto della popolazione), il 46% è un dirigente, libero professionista o quadro (49,6% nel resto della popolazione). Una misura indiretta della qualità del lavoro è il grado di soddisfazione per le mansioni svolte: la quota dei soddisfatti tra gli occupati con limitazioni gravi è al 65,4%, tra le persone senza limitazioni sale al 75,9%.

In tale contesto, il compito del garante sarà, tra l'altro, individuare soluzioni alternative che consentano la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità attraverso, tra l'altro, il ricorso all'istituto della segnalazione alle autorità competenti, all'autotutela e all'accomodamento ragionevole.

## **4.2 Impatti specifici**

### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

### **B. Effetti sulla concorrenza**

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

### **C. Oneri informativi**

Non si ravvisano oneri informativi.

## **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Non si ravvisa un impatto dal punto di vista del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'opzione considerata dall'intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con norme *ad hoc*. Tale opzione è da considerarsi congrua nell'ottica di introdurre nel nostro ordinamento una figura competente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, precedentemente mancante.

Invero, lo schema di decreto in argomento recepisce le proposte elaborate da una Commissione di studio redigente e si pone come finalità principale l'istituzione di un organismo indipendente di garanzia.

La scelta di ricorrere all'opzione adottata è funzionale ad offrire un adeguato mezzo di protezione dei diritti delle persone con disabilità, senza sovrapporsi agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale già presenti nell'ordinamento.

## **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Le disposizioni, una volta entrate in vigore, sono di immediata applicazione.

### **5.2 Monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio sarà preordinato a verificare lo stato di attuazione della riforma, avvalendosi degli indicatori di cui al punto 2.2. della presente relazione.

Il suddetto monitoraggio fa capo al Ministro per le disabilità che si avvale del Dipartimento per le Disabilità e sarà preordinato a verificare il funzionamento del sistema attraverso la previsione di una relazione annuale che, attraverso un'analisi sintetica, compia un riepilogo sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate.

Inoltre, il Dipartimento medesimo curerà la raccolta e l'elaborazione dei dati trasmessi dalle amministrazioni, dagli enti coinvolti e dai concessionari di pubblici servizi, al fine di verificare lo stato di attuazione e di implementazione dell'intervento normativo in esame.

I dati oggetto di monitoraggio, inoltre, saranno pubblicati in formato aperto sul sito dell'autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Non vi sono state consultazioni.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di analisi è stato svolto sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di studio redigente, istituita con decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

**Amministrazione proponente:** Ministro per le disabilità

**Titolo:** *Decreto legislativo in materia di istituzione del Garante nazionale delle disabilità in attuazione all'articolo 2, comma 2 lett. f) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.*

**Referente del Ministro per le disabilità:** Ufficio legislativo

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione Onu pone, quale impegno per gli Stati Parti, l'adozione di tutte le misure - incluse quelle legislative e amministrative - tese ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione basata sulla disabilità e, più in generale, qualsiasi violazione del nucleo indefettibile di diritti della persona. Tali impegni ben si coniugano anche con le osservazioni pervenute dal rapporto periodico dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali – FRA, il quale contesta la mancata adesione dell'Italia ai Principi di Parigi, adottati con la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea Generale del 20 dicembre 1993.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227, nel prevedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di disabilità, ha fornito indicazioni rispetto all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, prevedendo espressamente all'articolo 2, comma 2, lett. f), al numero 1, che il Garante sia “organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità”.

Il provvedimento in esame dà seguito ai criteri di delega precedentemente enunciati e, più in generale, ai Principi di Parigi, prevedendo elevati standard in fase di nomina e formazione del collegio, al fine di garantire un elevato grado di indipendenza già dal momento della formazione e costituzione dell'organo. Inoltre, per quanto concerne gli aspetti della competenza, il decreto legislativo svolge le indicazioni fornite dalla legge di delegazione prevedendo due specifici articoli, l'articolo 4 e l'articolo 5, disciplinanti le competenze e le prerogative del Garante, nonché i procedimenti speciali attivabili dallo stesso.

#### **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo relativo alla norma in commento risulta essere il seguente:

- Legge 3 marzo 2009, n. 18 – Art. 3;
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 – Art 2, comma 2, lett. f);
- Legge 1° marzo 2006, n. 67.

#### **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, competente in tema di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. Non si ravvisano incidenze sulle leggi e i regolamenti vigenti.

#### **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si ravvisano profili di incompatibilità.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il decreto legislativo in oggetto è compatibile con i suddetti principi.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non si ravvisano criticità.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono procedure di infrazione.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non vi sono indicazioni in merito.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'intervento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non sono previsti termini per l'adozione di atti attuativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, sullo schema di decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.**

Rep. atti n. 130/CU del 21 settembre 2023.

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2023:

**VISTA** la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”, e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede:

- al comma 1, che il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;
- al comma 2, che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- al comma 5, lettera *f*), che sia istituita l'Autorità garante nazionale delle disabilità;

**VISTA** la nota del 2 agosto 2023, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 18531, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di questa Conferenza, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, approvato in sede preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2023, corredato dalle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 18861 del 4 agosto 2023, con la quale detto provvedimento è stato trasmesso al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria prevista in capo allo stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;

**VISTA** la nota del 13 settembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 20815 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 20831, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità ha inviato il testo del provvedimento con richiesta di iscrizione dello stesso alla prima seduta utile di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo;

### SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, sullo schema di decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2023

### **NUMERO AFFARE 01119/2023**

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità

Schema di parere sul decreto legislativo recante l'Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1866 in data 26 settembre 2023, con la quale –

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppa Carluccio;

Premesso

1. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della legge di

delega n. 227 del 2021, con la quale il Governo è stato autorizzato ad adottare, entro il 15 marzo 2024 (art. 1, co 1, come modificato dall'art. 1, co 5 della l. n. 14 del 2023) e secondo la procedura prevista (co 2), uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità in più ambiti (co 5), secondo principi e criteri direttivi individuati (art. 2). In particolare, l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità è prevista dall'art. 1, co 5, lett. f) e i principi e criteri direttivi sono individuati nell'art. 2, co 2, lett. f).

1.1. La legge delega è stata emanata nel rispetto della prima *milestone* fissata al 31 dicembre 2021 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto, tra le “azioni chiave” nell'ambito della Missione 5, Componente 2, una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata “Legge quadro per le disabilità” (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

2. Lo schema di decreto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2023, è stato trasmesso dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le disabilità, su ordine di trasmissione del Ministro apposto in calce alla relazione al Ministro.

Alla nota di trasmissione sono allegati:

il testo dello schema, “bollinato”;

la relazione illustrativa, “bollinata”;

la relazione tecnica, con il “visto del Ragioniere Generale”;

la relazione tecnico-normativa;

l'analisi di impatto della regolazione (AIR), positivamente valutata dal NUVIR;

le note dei Capi uffici legislativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del Ministero della giustizia, del Ministero della salute, del Ministero per la pubblica amministrazione, con le quali si esprime, d'ordine dei rispettivi Ministri, il formale concerto;

la nota del Vicecapo vicario dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale si esprime il formale concerto, senza l'ordine del

Ministro.

Infine, è stata allegata l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 settembre 2023.

3. Secondo quanto risulta dalla relazione al Ministro, lo schema di decreto legislativo recepisce le proposte elaborate dalla Commissione di studio redigente, istituita dal Ministro per le disabilità presso l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 9 febbraio 2022, in raccordo con le valutazioni espresse dalla Commissione istituzionale di tipo consultivo costituita con decreto dello stesso Ministro del 9 febbraio 2022 (ndr *recte* 24 gennaio 22).

4. Lo schema di decreto legislativo si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 istituisce l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», quale *“articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della medesima Convenzione”*. Prevede che l'Autorità operi in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e che siano stabilite *“forme di collaborazione”* con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'articolo 2 stabilisce la forma collegiale dell'Autorità, le modalità di nomina dei componenti con maggioranza qualificata e la durata della carica, i requisiti di professionalità e le incompatibilità, prima e dopo la nomina, per prevenire il conflitto di interessi e assicurarne l'indipendenza, le guarentigie a presidio dell'indipendenza; inoltre determina l'indennità di funzione.

L'articolo 3 attribuisce al Garante ampia autonomia organizzativa da esercitarsi con regolamento; istituisce l'ufficio del Garante dotato di apposito ruolo di personale dipendente, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese

quelle della contrattazione collettiva vigente. Per garantire l'immediato avvio dell'attività, nelle more dell'attuazione della pianta organica ipotizzata al 1° gennaio 2026, prevede una disciplina transitoria affinché il Garante possa avvalersi di un primo contingente di personale distaccato o collocato fuori ruolo.

Gli articoli 4 e 5 del decreto ne costituiscono il fulcro, provvedendo ad elencare le competenze e prerogative del Garante (art. 4) e gli strumenti per esercitarle (art. 5), in collegamento con la previsione dell'azione avverso l'inerzia in esito al parere reso dal Garante e della azione di nullità avverso il provvedimento emanato dall'amministrazione successivamente al parere (art. 6). Su questi articoli si tornerà nel prosieguo.

L'articolo 7 detta disposizioni finanziarie.

L'art. 8, al fine di ricomprendere il Garante tra i soggetti che possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari, aggiunge la lett. 1) *quater* all'articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Considerato

### *1. Il contesto normativo internazionale ed europeo e la legge delega*

1. La legge delega si inserisce dichiaratamente (cfr. art. 1, co 1) nel contesto internazionale e europeo, disponendo che i decreti legislativi sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti e in attuazione, oltre che dei principi costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 38) anche "*in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità*".

L'AIR, inoltre, attribuisce particolare rilievo ai cosiddetti Principi di Parigi "Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani

(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993)”.

1.1.1. In estrema sintesi, dalla normativa richiamata emerge:

- da un lato, la promozione in tutte le sue forme di un nuovo approccio alla disabilità, quale interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza e pari opportunità con gli altri, in violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana e, quindi di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;
- dall'altro, una stretta connessione tra obblighi degli Stati di protezione dalle discriminazioni e perseguimento della effettività della tutela.

1.1.2. Infatti, gli Stati si impegnano a garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, anche adottando “tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione (art. 4, co 1, lett. a) Convenzione).

Nei principi di Parigi, antecedenti alla Convenzione ONU, dove già si anticipava l'esigenza di una istituzione nazionale con mandato ampio e con competenza a promuovere e proteggere i diritti umani, non solo per prevenire ma anche per contrastare le violazioni, tra i “compiti” non sono previsti solo raccomandazioni e pareri (punto 2 dei principi relativi allo *status* delle istituzioni nazionali preposte), ma anche la ricerca di una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, all'interno dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti” (lett. a), principi addizionali concernenti lo *status* di commissioni con competenza quasi-giurisdizionale).

2. Non può negarsi che la delega legislativa (art. 2, comma 2, lett. f), nella declinazione letterale dei principi appare, per così dire, meno coraggiosa delle norme internazionali.

Infatti, nella individuazione dei primi principi risalta l'attribuzione al Garante della tutela, oltre che della promozione dei diritti, e dei poteri funzionali alla stessa,

come emerge dalla prima funzione individuata, consistente nel vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti (art. 2, co 2, lett. f) nn. 1), 2) e 2.2) in collegamento con l'art. 1, co 1). Dove, vigilanza sul rispetto dei diritti e dei principi della Convenzione, della Costituzione e delle leggi implica anche, sulla base degli stessi principi internazionali, il perseguimento della effettività della tutela.

Mentre, l'elencazione successiva dei principi inerenti la declinazione delle altre funzioni appare limitare le verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori, alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, ai quali solo sembra che possa chiedere le informazioni e i documenti necessari (art. 2, co 2, lett. f) n. 2.3.). Inoltre, appare limitare gli strumenti a disposizione del Garante alle raccomandazioni e ai pareri (anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti), contenenti sollecitazioni, proposte, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate nella verifica delle segnalazioni; tutte rivolgibili solo alle amministrazioni e ai concessionari pubblici (art. 2, co 2, lett. f) n. 2.4).

2.1. In definitiva, la vigilanza sui diritti e sulla conformità dei comportamenti e degli atti da parte dei potenziali soggetti che abbiano determinato una discriminazione – prevista nella parte iniziale della delega (art. 2, co 2, lett. f) nn. 1), 2) e 2.2), in collegamento con l'art. 1, co 1) - rispetto a tutti i principi ivi evocati e, quindi, implicante anche il perseguimento della effettività della tutela:

- da un lato, è limitata nei destinatari (amministrazioni e concessionari di pubblici servizi);
- dall'altro è dotata di strumenti che mirano a coinvolgere solo le amministrazioni pubbliche che hanno posto in essere discriminazioni e puntano sulla persuasione e sulla ragionevolezza della proposta, anche specifica, proveniente per il tramite del parere da una autorità autorevole, specialistica e indipendente, senza perseguire

effettivamente l'effettività della tutela.

## 2. *Il legislatore delegato, in generale*

1. Dallo schema oggetto di esame emerge che il legislatore delegato, nel declinare le funzioni del Garante, abbia focalizzato l'attenzione solo sugli strumenti limitanti individuati dal legislatore delegante (nei punti 2.3. e 2.4. cit), senza porsi l'interrogativo - per quel che emerge dagli atti a disposizione della Sezione - della percorribilità di una possibile, e probabilmente doverosa, interpretazione adeguatrice degli stessi alla luce dei principi affermati in generale nell'*incipit* dalla stessa legge delega (art. 2, co 2, lett. f) nn. 1), 2) e 2.2. in collegamento con l'art. 1, co 1), che evocano i principi internazionali e costituzionali (artt. 2, 3 e 38), implicanti il perseguimento della effettività della tutela.

2. In questa ottica di interpretazione adeguatrice, potrebbe ipotizzarsi - in assenza di ogni elemento utile nelle relazioni - che il legislatore delegante abbia inteso adempiere ai principi internazionali solo rispetto ad alcuni destinatari, circoscrivendoli alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, rispetto ai quali ha anche un obbligo specifico richiesto dalla Convenzione, *ex art.* art. 4, co 1, lett. d).

Al contrario, alla luce degli stessi principi generali posti dalla legge delega (art. 2, co 2, lett. f) nn. 1), 2) e 2.2.), richiamando i principi internazionali tra i quali rilevano gli strumenti di effettività (art. 4, co 1, lett. a) Convenzione, principi addizionali di Parigi, lett. a), non vi sono ragioni per ritenere che il legislatore delegante abbia inteso escludere strumenti idonei a rendere effettiva la tutela dei diritti anche attraverso atti finali autoritativi del Garante, che potrebbero essere preceduti e ben raccordati con i preliminari mezzi persuasivi e collaborativi.

3. Invece, il legislatore delegato, come si chiarirà nel prosieguo:

a) ha escluso ogni potere autoritativo in capo al Garante, avendo scelto di privarlo di ogni potere vincolante ed idoneo a fondare sanzioni e di una qualsiasi forma di autotutela esecutiva delle misure eventualmente prescritte; tanto, anche in contraddizione con quanto affermato nella Relazione al Ministro, secondo cui la



*“ratio del decreto in esame è [...] riconducibile alla necessità di istituire un organismo indipendente di garanzia [...] per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità in coerenza con la disciplina pattizia internazionale”* che sia *“funzionalmente omogeneo, per struttura e competenze, alle Autorità garanti già attive nel nostro ordinamento ...”*;

b) non si è posto l’obiettivo di come i principi internazionali e costituzionali, per loro natura ampi e generici, potessero trovare concreta applicazione inserendosi nel sistema risultante dall’ordinamento nazionale, anche restando solo sul piano – certamente meno idoneo a perseguire l’effettività della tutela – della persuasività e collaborazione;

c) per alcuni profili non ha esercitato completamente la delega conferita.

### *3. Lo schema di decreto legislativo*

Di seguito ci si soffermerà solo su quelle disposizioni legislative che, secondo il parere della Sezione, rilevano secondo la prospettiva di analisi assunta:

a) di una interpretazione adeguatrice dei principi e criteri della legge delega alla luce di quelli internazionali che pongono l’accento sulla effettività della tutela;

b) di un’ottica volta a inserire i principi internazionali nell’ordinamento interno nella fase persuasiva e collaborativa, ma garantendo il più possibile l’efficacia dello strumento scelto all’interno dell’ordinamento italiano;

c) di rilevare il mancato completo esercizio della delega.

1. Correttamente, lo schema legislativo prevede: - la raccolta diffusa delle segnalazioni (art. 4, lett. d) e 5 co 1); - la generale verifica di queste, anche d’ufficio (art. 4, lett. e); - la valutazione delle stesse al fine di verificare l’esistenza di discriminazioni e la lesioni di *“diritti soggettivi”* [...] *“secondo le modalità stabilite dal regolamento”* interno (art. 5, co 1).

1.1. In questo quadro si inseriscono poteri e prerogative che rafforzano l’attività per così dire istruttoria del Garante.

1.1.1. Si tratta della possibilità di chiedere, solo alle amministrazioni e ai

concessionari di pubblici servizi, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di competenza. I destinatari della richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni e, in caso di omissione, silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento (art. 4, co 1, lett. f).

Emerge, quindi, come già detto:

- da un lato la limitatezza dei destinatari dell'ordine rispetto alla platea dei possibili destinatari occasionati dalla raccolta diffusa delle segnalazioni;
- dall'altro, l'introduzione di un procedimento speciale davanti al giudice amministrativo, che avrebbe comunque esigenze di miglior definizione, quanto ad eventuali risvolti sulla forma decisoria di tale procedimento e sul relativo regime di impugnazione; mentre, sarebbe stato logico che, di fronte alla mancata evasione o elusione della richiesta, fosse applicabile una sanzione commisurata giorno per giorno al tempo della mancata risposta; in tal modo inserendo il rimedio nel sistema italiano risultante dai poteri di altre Autorità indipendenti.

1.1.2. Inoltre, si tratta della visita senza autorizzazione (illimitata) prevista:

- a) presso le strutture che erogano servizi pubblici essenziali e, quindi, anche indipendentemente dal regime di concessione (art. 4, co 1, lett. n);
- b) presso gli istituti penitenziari, avendo lo stesso schema legislativo novellato la legge che la prevede per altre autorità (art. 8).

In questo caso il legislatore delegato sembra aver voluto escludere anche le amministrazioni pubbliche, pure espressamente previste nella legge delega (art. 2, comma 2, lett. f), n. 2.3.". Da ciò pare scaturire un conseguente mancato completo esercizio della delega, che rileva nel senso opposto dell'esclusione dei concessionari pubblici dai procedimenti speciali di cui all'articolo 5, come emergerà dal prosieguo; anche in questo caso senza alcuna esplicitazione nelle relazioni.

Se si assume la prospettiva dei principi della Convenzione (art. 9, co 1, e lett. a); co

2, lett. b), emerge che l'ambito di applicabilità avrebbe potuto essere molto più ampio, assumendo rilievo prioritario l'apertura al pubblico.

2. Nella fase successiva a quella istruttoria, si inseriscono alcuni strumenti speciali, i quali secondo l'intento che sembra emergere dalle relazioni, appaiono finalizzati alla concreta attuazione della tutela dei diritti dei disabili. Si potrebbe aggiungere che sembrano anche volti a prevenire il ricorso alla azione giurisdizionale. Tutti gli strumenti sono espressamente attivabili in presenza di situazioni lesive o discriminatorie solo presso le pubbliche amministrazioni.

2.1. Si tratta di "pareri" resi dal Garante che possono contenere, previa audizione delle amministrazioni interessate e nel rispetto del principio di leale collaborazione:

- l'individuazione delle violazioni riscontrate e la proposta di eliminarle, ove possibile, in sede di autotutela;
- la proposta di un "*accomodamento ragionevole*";
- la proposta di un cronoprogramma per eliminare le barriere;
- la proposta di adottare misure provvisorie, ricorrendone i presupposti (art. 5, co 2, 3, 4 e 5).

2.2. Inoltre, con l'intento di rafforzare l'efficacia dei pareri del Garante, è stata prevista:

- l'azione per l'accertamento del silenzio inadempimento se l'Amministrazione resta inerte 90 giorni dal parere;
- l'azione di nullità avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione dopo il parere (art. 6).

3. Questi strumenti speciali offrono più profili di riflessione da sottoporre al legislatore delegato.

3.1. In primo luogo emerge che, quanto alla platea dei destinatari rispetto alla legge delega, mancano i concessionari pubblici (art. 2, lett. f), comma 2 n. 2.4.); con la conseguenza che sarebbe ipotizzabile – in mancanza di ogni ausilio offerto nelle relazioni - quantomeno una sua soltanto parziale attuazione con lo schema in esame, per aver il Governo scelto di dare precedenza al principio internazionale che

obbliga ad attuare i diritti presso le istituzioni pubbliche (art. 4, co 1 lett. d) Convenzione) e di riservarsi il completo esercizio di tale delega con un successivo, ed ulteriore, decreto legislativo, che può essere anche integrativo (art. 1, co 4).

3.2. Con riferimento alle previsioni con le quali il legislatore delegato ha cercato di introdurre nell'ordinamento interno i principi di persuasività e collaborazione, si rilevano innanzitutto lacune rispetto alla necessaria tipizzazione legale delle fattispecie.

3.2.1. In questa direzione rileva il parere che sfocia in una proposta, ove possibile, di autotutela, che lascia completamente indeterminate le fattispecie concrete possibili (art. 5, co 2).

3.2.2. Con maggiore forza risaltano le condizioni, per certi versi oscure, in presenza delle quali il parere sfocia nella proposta di "accomodamento ragionevole", per il quale l'unico criterio è che, fra più misure ugualmente efficaci, debba essere scelto il rimedio meno oneroso per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

Infatti, si prevede la proposta da parte del Garante di tale rimedio, *"come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina legislativa nazionale"*, *"Nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, anche se prevista per le persone con disabilità, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria"*.

Secondo la convenzione (art. 2) per *"accomodamento ragionevole"* si intendono *le modifiche e gli adatta-menti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali"*, e lo strumento sembra riferibile a casi particolari in cui sia necessario per la tutela del diritto lesa.

In definitiva, il principio internazionale apparirebbe riferibile ad una eccezionale soluzione secondo equità di una discriminazione la quale, ad esempio a causa della

peculiare disabilità, discrimini un solo soggetto disabile e non sia rinvenibile una specifica disposizione normativa che se fosse stata rispettata non avrebbe causato la discriminazione.

Invece, l'Amministrazione referente, con espressione per così dire sibillina, individua quale presupposto dell'istituto la non attuabilità di una "misura di sistema", lasciando indeterminata la tipizzazione della fattispecie, e, nel contempo, nell'AIR, sostiene che l'accomodamento ragionevole, quale "*pilastro della convenzione, trova piena cittadinanza fra le disposizioni contenute nella legge delega*".

3.3. Un altro profilo concerne la scelta del legislatore delegante, anch'essa non supportata di argomentazioni nelle relazioni, di attribuire all'Autorità un mero potere di proporre solo all'amministrazione pubblica competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento in presenza di un mancato adeguamento già accertato in sede di verifica. Per di più, limitando lo strumento ai soli casi di mancata adozione o aggiornamento di piani di adeguamento previsti e concernenti solo edifici che soddisfino la doppia condizione di essere pubblici ed aperti al pubblico. Tanto, nonostante i principi della Convenzione (art. 9, co 2, lett. b) che concernono l'accessibilità delle persone con disabilità, siano riferibili anche agli "*organismi privati, che forniscano strutture e servizi aperti o forniti al pubblico*".

4. In definitiva, alla parziale attuazione della delega rispetto ai soggetti destinatari (per di più di segno diverso nell'articolo 4 e nell'articolo 5 dello schema come si è detto), alle lacune di tipizzazione legale evidenziate, alla palese inadeguatezza della previsione di un cronoprogramma per rimuovere le barriere in presenza di un mancato adeguamento al piano già accertato, si aggiungono strumenti, quali la possibilità di agire davanti all'autorità giurisdizionale per l'accertamento dell'inadempimento e la eccezionale e residuale azione di nullità (art. 6), introdotti con l'intento di rafforzare l'efficacia dei pareri, ma inadeguati per garantire

l'effettività della tutela affidata al Garante.

Infatti, mentre sulla base della legge delega, interpretata alla luce dei principi internazionali dalla stessa richiamati, il legislatore delegato avrebbe potuto attribuire poteri autoritativi al Garante omogenei a quelli attribuiti ad altre Autorità garanti già attive nel nostro ordinamento, si è invece limitato a prevedere – in esito alla fase persuasivo-collaborativa delle cui autonome criticità si è detto - l'azione per l'accertamento del silenzio inadempimento se l'Amministrazione resta inerte 90 giorni dal parere e la residuale ed eccezionale azione di nullità avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione dopo il parere (art. 6).

#### *4. Considerazioni conclusive*

La portata delle considerazioni che precedono, rispetto alla idoneità dell'Autorità Garante a svolgere con efficacia il ruolo di tutela dei diritti dei disabili, nel rispetto dei principi internazionali, costituzionali e della legge delega, rende necessaria un'interlocuzione con l'Autorità proponente, nello spirito di reciproca collaborazione, atteso che, sulla base degli atti allegati, la Sezione non è stata posta in grado di pervenire alla espressione di un parere definito.

4.1. A tal fine – con l'esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze, stante il visto del Ragioniere generale per gli aspetti finanziari - rilevano i concerti degli altri Ministri concertanti, espressi con usuale, laconica formulazione, sostanzialmente di stile, che non possono ritenersi sostituiti dall'intervenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

In particolare, si rileva che la nota del Vicecapo vicario dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale si è espresso il formale concerto, manca anche dell'ordine del Ministro. Per economia degli atti si fa rinvio alle considerazioni espresse in via generale – *ex multis* – nel parere n. 1229 del 2023.

4.2. Rileva, inoltre, l'assenza di ogni elemento utile nella relazione illustrativa, che si limita, in gran parte, a una mera parafrasi dell'articolato, venendo meno alla propria funzione sostanziale di illustrare la *ratio* delle scelte operate, mentre essa

dovrebbe dare *“compiutamente conto delle finalità dei provvedimenti normativi, nonché degli strumenti e dei meccanismi giuridici approntati per conseguirle”* (ex multis pareri nn. 1229 e 1240 del 2023).

4.3. Ancor di più rileva l'incompletezza dell'AIR, secondo la quale lo schema di decreto sarebbe idoneo, se correttamente applicato *“a superare gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della funzione di tutoria, di controllo e soprattutto, attraverso gli istituti dell'accomodamento ragionevole, del ricorso all'autotutela e all'adozione dei piani per l'adozione delle barriere architettoniche, si raggiungerebbe l'obiettivo principale che, come è noto, è eliminare le barriere architettoniche e non che si frappongono alla piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità.”*.

4.4. Infine, atteso che lo schema di decreto recepisce le proposte elaborate dalla Commissione di studio redigente, in raccordo con le valutazioni espresse dalla Commissione istituzionale di tipo consultivo, appare utile l'acquisizione di tali atti ove, ragionevolmente, potrebbero essere stati discussi i profili emersi nell'esame dello schema ed essere state esplicate le proposte adottate. In ogni caso, si raccomanda di trasmettere i suddetti atti, qualora ritenuti utili, accompagnati da una relazione di sintesi.

4.5. Riservata ogni decisione, sulla base delle argomentazioni che precedono, si invita l'Amministrazione ad acquisire i concerti motivati dei ministeri concertanti, con l'esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere all'integrazione delle relazioni e di trasmettere, se ritenuti utili allo scopo, gli atti della Commissione di studio e le valutazioni della Commissione consultiva, accompagnati da una relazione di sintesi.

P.Q.M.

Sospende l'adozione del parere in attesa degli adempimenti richiesti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per la disabilità.

Dispone che, a cura della segreteria, sia comunicato anche alle Amministrazioni

concertanti, con l'esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ESTENSORE  
Giuseppa Carluccio

IL PRESIDENTE  
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO  
Alessandra Colucci



Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## **Consiglio di Stato**

**Sezione Consultiva per gli Atti Normativi**

**Adunanza di Sezione del 21 novembre 2023**

### **NUMERO AFFARE 01119/2023**

#### **OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità.

Schema di parere sul decreto legislativo recante l'Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

#### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1866 in data 26 settembre 2023, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la disabilità - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 1376 del 27 ottobre 2023, che ha sospeso l'adozione del parere in attesa degli adempimenti richiesti;

Vista la nota di trasmissione, prot. n. 2177 in data 13 novembre 2023, con la quale

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità – ha dato riscontro al parere interlocutorio con ampia relazione, firmata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la disabilità, ed ha allegato la nota del Vicecapo vicario dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'ordine del Ministro, con la quale, in sostituzione della precedente nota, si esprime il formale concerto;

Vista la nota di trasmissione, prot. 2229/P/del 20 novembre 2023, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per la disabilità, d'ordine del Ministro, ha ritrasmesso la stessa relazione di riscontro al suddetto parere interlocutorio e lo stesso concerto espresso dal Vicecapo vicario dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'ordine del Ministro;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppa Carluccio;

Premesso

1. Il presente parere si pone in linea di continuità con il parere interlocutorio n. 1376 del 27 ottobre 2023, al quale, per esigenze di semplificazione, si rinvia per ogni dettaglio.

1.1. Di conseguenza, saranno affrontati solo i tratti essenziali delle argomentazioni, indispensabili per illustrare – in esito alla relazione di riscontro trasmessa dal Ministero referente - un parere con osservazioni concernente anche nuovi profili.

2. I tratti essenziali delle criticità rilevate nel parere interlocutorio.

2.1. In estrema sintesi, la Sezione:

- a) ha sottoposto alla valutazione dell'Amministrazione referente la percorribilità di una interpretazione adeguatrice della legge delega alla luce dei principi internazionali, al fine di perseguire l'effettività della tutela dei disabili anche mediante l'attribuzione all'Autorità Garante di poteri autoritativi sul modello di Autorità presenti nell'ordinamento interno;

- b) ha rilevato alcune criticità dell'articolato rispetto alla legge delega, anche dall'angolo visuale dell'efficace inserimento delle disposizioni delegate

nell'ordinamento nazionale.

2.2. Di conseguenza, il parere interlocutorio ha rimarcato l'incompletezza delle relazioni e la necessità di una interlocuzione per l'approfondimento delle tematiche emerse. In questa prospettiva, ha chiesto all'Amministrazione di valutare l'utilità della trasmissione degli atti della Commissione redigente e della Commissione consultiva, nonché di procedere all'acquisizione di concerti motivati, con l'eccezione del MEF. Infine, ha rilevato l'assenza dell'ordine del Ministro rispetto al concerto espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Considerato

*1. La relazione di riscontro e la proficuità della interlocuzione, in generale*

1. L'ampia relazione si sofferma soprattutto sulle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione, in coerenza con le proposte della Commissione redigente, ad escludere l'interpretazione adeguatrice della legge delega alla luce dei principi internazionali, sottoposta a valutazione da questa Sezione. A tal fine, l'Amministrazione ha messo in risalto le puntuali previsioni della legge delega in raffronto al contesto internazionale il quale, nell'istituzione di una Autorità indipendente per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della Convenzione Onu, riserva ampio margine agli Stati rispetto all'inserimento nei propri sistemi giuridici e amministrativi. In particolare, ha sottolineato che, sulla base dei così detti Principi di Parigi, la ricerca della effettività della tutela attraverso strumenti persuasivi e collaborativi si coniuga con la possibilità di decisioni vincolanti solo a condizione che questi ultimi si collochino all'interno dei limiti della legge. Con la conseguenza, che la specificità dei principi posti dalla legge delega nella individuazione delle funzioni dell'Autorità Garante impediscono l'attribuzione di poteri autoritativi diretti. Tanto, in un contesto ordinamentale nazionale nel quale poteri autoritativi diretti non sono riscontrabili in Autorità omologhe, quali il Garante nazionale per le persone private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Mentre, poteri autoritativi sono “*di esclusiva spettanza delle Autorità amministrative indipendenti, i cui profili di*

*competenze, di attribuzioni e di organizzazione sembrano discostarsi non poco dall'istituenda autorità di garanzia per i diritti delle persone con disabilità.”.*

1.1. La Sezione prende atto delle argomentazioni poste a sostegno della scelta dell'Amministrazione di restare saldamente ancorati ai limiti posti dalla legge delega nell'attribuzione dei poteri al Garante e, conseguentemente, nel prosieguo della trattazione, considera assorbiti i rilievi espressi nel parere interlocutorio sul presupposto di una possibile interpretazione adeguatrice della stessa.

2. Inoltre, la relazione dell'Amministrazione affronta i profili di criticità dell'articolato rilevati dalla Sezione rispetto alla legge delega e dall'angolo visuale dell'efficace inserimento delle disposizioni delegate nell'ordinamento nazionale. Rispetto a quest'ultima tipologia di osservazioni, in riferimento alla proposta di autotutela si rinvia a quanto precisato nel prosieguo, mentre, in riferimento alla proposta di accomodamento ragionevole, mancano a questo Consiglio alcuni elementi che sarebbero utili ai fini di una compiuta disamina dell'istituto. Tutti i suddetti profili saranno oggetto di successiva trattazione (v. *infra* § 2 e, in particolare, capi 6 e 7).

3. In generale, l'Amministrazione: - si è impegnata ad integrare le relazioni in conformità a quanto illustrato nella generale relazione illustrativa di riscontro; - si è riservata di valutare le modifiche allo schema di decreto in esito ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari; con la conseguenza che l'esame della Sezione non può che effettuarsi sull'originario schema di decreto trasmesso.

4. La Sezione deve preliminarmente dare atto della proficuità della interlocuzione intercorsa, la quale, attraverso l'approfondimento delle tematiche emerse, ha consentito di lumeggiare scelte prima in ombra. Conseguentemente, al fine di decidere, non appare indispensabile l'acquisizione degli atti della Commissione redigente e della Commissione consultiva, nonché dei concerti motivati. Mentre, come detto nelle premesse, è stato ritualmente prodotto il concerto espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la relazione di riscontro è stata

ritrasmessa dal Capo di Gabinetto.

## *2. La relazione di riscontro e l'interlocuzione intercorsa su profili specifici*

1. Nell'ambito dei poteri del Garante, posti a rafforzamento dell'attività istruttoria dello stesso, rileva la possibilità del Garante di chiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di competenza. Richiesta cui i destinatari, secondo la previsione dello schema, sono tenuti a rispondere entro trenta giorni e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante ha la possibilità di richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo, competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento (articolo 4, comma 1, lett. f). Così, introducendo un procedimento speciale davanti al giudice amministrativo.

1.1. Il parere interlocutorio, nel rilevare l'introduzione di tale procedimento speciale, aveva segnalato l'esistenza di esigenze di miglior definizione, quanto ad eventuali risvolti sulla forma decisoria di tale procedimento e sul relativo regime di impugnazione.

1.2. L'Amministrazione, oltre ad impegnarsi a integrare la relazione, ha affermato che *“resta senz'altro possibile, in sede di definitiva redazione del testo e in esito all'espressione dei pareri prescritti, definire con maggior puntualità la forma decisoria di tale procedimento e del relativo regime di impugnazioni.”*

1.3. Preliminarmente, si rileva che, per introdurre un procedimento speciale nell'ambito del processo amministrativo, sarebbe stata necessaria una puntuale previsione nella legge delega e, in presenza di questa – la quale è invece pacificamente assente - una interlocuzione con il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per la giustizia amministrativa.

1.4. Tuttavia, ritiene la Sezione che l'obiettivo di rafforzare i poteri istruttori del Garante possa essere raggiunto sulla base degli istituti processuali presenti nell'ordinamento nazionale. Infatti, l'esigenza di ottenere informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza può ben essere garantita al Garante attribuendo allo stesso la legittimazione processuale ad attivare il

processo in materia di accesso previsto dall'articolo 116 c.p.a., quale soggetto pubblico indipendente con personalità giuridica, istituito a tutela dei disabili.

1.4.1. Di conseguenza, si propone la modifica che segue all'articolo 4, comma 1, lett. f):

sostituire “richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento” con “*proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*”.

2. Sempre nell'ambito dei poteri del Garante, posti a rafforzamento dell'attività istruttoria dello stesso, rileva la visita senza autorizzazione (illimitata) prevista:

a) presso le strutture che erogano servizi pubblici essenziali e, quindi, anche indipendentemente dal regime di concessione (articolo 4, co 1, lett. n);

b) presso gli istituti penitenziari, avendo lo stesso schema legislativo novellato la legge che la prevede per altre autorità (articolo 8).

2.1. Il parere interlocutorio, rilevato che “*il legislatore delegato sembra aver voluto escludere anche le amministrazioni pubbliche, pure espressamente previste nella legge delega (art. 2, comma 2, lett. f), n. 2.3.)*”, aveva ipotizzato un conseguente mancato completo esercizio della delega, privo di argomentazioni a supporto.

2.2. L'Amministrazione, nella relazione di riscontro:

a) da un lato si è impegnata a chiarire, mediante l'integrazione della relazione illustrativa, il rapporto tra l'esercizio del potere di verifica ispettiva e i procedimenti speciali di cui all'articolo 5, i quali possono essere avviati a prescindere dalla particolare verifica di natura ispettiva delineata dall'articolo 4, comma 1, lett. n);

b) dall'altro, ha sottolineato che la scelta di riferirsi per le ispezioni ai luoghi dove si svolgono “*servizi pubblici essenziali*” (ossia servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione) è stata motivata dal fatto

*che in tali casi ricorre la necessità di verificare anche "de visu" come si atteggia concretamente il servizio e quali sono le dinamiche relazionali dirette con le persone con disabilità."*

2.3. Va premesso che nel parere interlocutorio non era stato messo in discussione che gli strumenti di cui all'articolo 5 – qualificati come speciali dall'Amministrazione - potessero prescindere dal potere istruttorio di visita illimitata, né che il potere di visita illimitata fosse ricollegabile all'esigenza di verifica "*de visu*" dei luoghi sopra elencati ove si svolgono servizi pubblici essenziali, indipendentemente dal regime della concessione.

2.3.1. Ritiene tuttavia la Sezione che l'unica osservazione effettuata nel parere interlocutorio, concernente la mancata espressa ricomprensione delle amministrazioni pubbliche ai fini di un eventuale incompleto esercizio della delega, appare superata. Infatti, come emergerà successivamente nel soffermarsi sui destinatari sia dei pareri contenenti le proposte che delle azioni di silenzio inadempimento e nullità, i quali sono individuati nelle amministrazioni pubbliche e nei concessionari pubblici, come riconosciuto dall'Amministrazione (cfr. successivo capo 3), la disposizione in esame dovrebbe intendersi anche riferita alle amministrazioni pubbliche, naturalmente tutte le volte che sia necessaria una verifica *de visu* per l'accertamento delle discriminazioni.

3. Con riferimento ai destinatari, oltre che delle raccomandazioni, dei pareri del Garante e delle connesse azioni ai sensi dell'articolo 31 c.p.a. – strumenti che l'Amministrazione qualifica come "speciali" - va precisato in generale che, sulla base della relazione di riscontro, appare superato il rilievo della Sezione concernente l'eventuale incompleto esercizio della delega per la mancata espressa individuazione dei concessionari pubblici negli articoli 5 e 6 dello schema.

Infatti, l'Amministrazione, richiamando la disposizione (articolo 4, comma 1, lett. g), che individua quali destinatari dei pareri sia le amministrazioni che i concessionari di pubblici servizi, e affermando di prendere atto del rilievo rispetto all'incompleto esercizio della delega, con la riserva di valutare la modifica dello

schema all'esito dell'acquisizione dei pareri prescritti, in definitiva mette in rilievo un mero difetto di coordinamento dello schema tra l'articolo 4, comma 1, lett. g) e gli articoli 5 e 6, che si riserva di risolvere.

3.1. In questo contesto, resta da esaminare un profilo di dettaglio concernente la rimozione delle barriere architettoniche (articolo 5, comma 3 e art. 6 nella parte in cui richiama il predetto articolo).

3.2. Questa Sezione, nell'ambito del rilevato incompleto esercizio della delega legislativa nei confronti dei concessionari pubblici risultante dagli articoli 5 e 6 dello schema, in riferimento al comma 3 dell'articolo 5, aveva sottolineato anche la scelta di attribuire all'Autorità un potere di proposta di un cronoprogramma per rimuovere le barriere e di vigilanza sugli stati di avanzamento per i soli edifici che soddisfacessero la doppia condizione di essere pubblici ed aperti al pubblico.

3.3. Con la relazione di riscontro, l'Amministrazione ha preso atto delle richieste di modifica della formulazione, riservandone la valutazione all'esito dei pareri delle commissioni parlamentari, e sembra potersi desumere che - in presenza di una mancata adozione dei piani di rimozione delle barriere già accertata in sede di verifica - la suddetta proposta del Garante espressa nel parere sia esercitabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche, indipendentemente dall'apertura al pubblico, oltre che nei confronti dei concessionari pubblici, sulla base del generale difetto di coordinamento tra l'articolo 4, comma 1, lett. g) e gli articoli 5 e 6, di cui si è detto, riconosciuto dall'Amministrazione in generale (cfr. antecedente capo 3).

4. Prima di soffermarsi sulle azioni previste *ex* articolo 31 c.p.a. e su alcuni profili specifici che attengono alle proposte contenute nei pareri anche in collegamento con tali azioni, appare opportuno premettere che, al di là di qualche ambiguità che potrebbe essere ingenerata dalla formulazione letterale delle disposizioni dello schema - soprattutto dove appare distinguere tra proposta e parere - è avviso della Sezione che il parere costituisce il mezzo di esternazione del Garante. Questi, quale organo collegiale, in esito alle verifiche effettuate su segnalazione o d'ufficio in



materia di tutela dei disabili e previa audizione dei soggetti cui le violazioni sono imputabili, esprime le proprie motivate valutazioni e formula le conseguenti proposte mediante i pareri.

5. Lo schema di decreto ha riconosciuto (articolo 6) all'Autorità Garante la legittimazione a ricorrere, *ex* articolo 31 c.p.a.: - sia per l'accertamento del silenzio inadempimento, superato il termine di 90 giorni di inerzia da parte del destinatario della proposta contenuta nel parere;

- sia con l'ordinaria azione di nullità avverso la determinazione adottata dal destinatario della proposta dopo il parere.

5.1. Essendo il Garante un soggetto pubblico esponenziale con personalità giuridica, la legittimazione ad avvalersi di istituti processuali previsti dall'ordinamento può trovare fondamento nella legge delega, quale strumento potenzialmente idoneo a rafforzare la protezione dei diritti dei disabili attraverso il perseguimento della effettività della tutela accordata.

5.2. Naturalmente, il riconoscimento della legittimazione a ricorrere ai sensi di istituti processuali regolati dall'ordinamento, comporta l'applicabilità degli stessi alle condizioni ivi previste e, in primo luogo, impone che l'inadempimento invocato trovi fondamento in un presupposto obbligo per l'amministrazione di provvedere e in specifiche violazioni di legge o di regolamento riscontrate dal Garante, poste alla base delle proposte formulate per eliminarle.

5.3. La Sezione prende atto che tali azioni vanno ad aggiungersi ad altri strumenti giudiziari a tutela dei diritti dei disabili, quali risultano nell'ordinamento interno dopo la riforma del processo civile del 2011 (d.lgs. n. 150 del 2011), che ha inciso sulla legge concernente la tutela giudiziaria delle persone disabili vittime di discriminazioni (l. n. 67 del 2006).

Infatti, i giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria – attivati dal soggetto passivo della discriminazione e, in forza di delega, dalle associazioni e dagli enti rappresentativi individuati con d.m. 21 giugno 2007 e d.P.C.m. 2 ottobre 2015 - avverso atti e comportamenti discriminatori (articolo 3, legge n. 67/2006, come

novellato nel 2011) sono regolati dall'articolo 28 del d.lgs. del 2011, che consente l'adozione, anche nei confronti della pubblica amministrazione, di ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti, nonché l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Peraltro, le associazioni e gli enti suddetti sono legittimati all'azione civile in presenza di comportamenti discriminatori a carattere collettivo e possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Tali ulteriori strumenti giudiziari sono richiamati dall'Amministrazione nella relazione di riscontro, rappresentando la possibilità di utilizzare in quella sede i pareri che abbiano verificato la mancata eliminazione di barriere e la mancata adozione dell'accomodamento ragionevole, secondo le previsioni di uno schema di decreto legislativo, approvato in Consiglio dei ministri in data 3 novembre 2023, sempre sulla base dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge delega n. 227 del 2021. Naturalmente, in mancanza della documentazione relativa al decreto legislativo in itinere, la Sezione non può che esimersi da ogni valutazione.

5.3.1. Valuterà l'Amministrazione se vi sia o meno necessità di raccordo tra gli strumenti di tutela giudiziale previsti nelle diverse leggi.

6. Dall'angolo visuale dell'efficace inserimento delle disposizioni delegate nell'ordinamento nazionale, il parere interlocutorio aveva rilevato lacune rispetto alla necessaria tipizzazione della fattispecie, innanzitutto con riferimento alla proposta di superare le violazioni riscontrate, ove possibile, in via di autotutela.

6.1. L'Amministrazione non si sofferma su tale profilo e, in generale, annuncia che la relazione illustrativa recherà ulteriori precisazioni sulla natura giuridica delle fattispecie previste dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto; con la conseguenza che non risulta chiaramente la scelta effettuata.

6.2. In proposito, la Sezione non può fare a meno di rilevare che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questo Consiglio, gli atti emanati in autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale

dell'amministrazione nella valutazione della sussistenza o meno di un interesse che ne giustifichi l'adozione. Ne consegue: - che l'amministrazione non ha alcun obbligo di attivarlo; - che la proposta del Garante di superare le violazioni in via di autotutela può avere solo una mera funzione sollecitatoria; - che, non sorgendo in capo al destinatario della proposta alcun obbligo di provvedere, non può configurarsi la legittimazione del Garante ad agire facendo valere il silenzio inadempimento e, tantomeno, l'azione di nullità nel caso in cui, dopo il parere contenente la sollecitazione, si sia effettivamente esercitata l'autotutela.

6.2.1. Sulla base di tali considerazioni, sarebbe necessario:

a) modificare l'articolo 5, comma 2, primo periodo, in modo che risulti chiaramente che l'esercizio del potere di autotutela resta rimesso anche nell'*an* alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, senza che sorga un obbligo in tal senso a seguito della proposta del Garante; si suggerisce in proposito di sostituire le parole "entro novanta giorni" con le parole "*che resta, comunque, rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione*".

b) modificare l'articolo 6, commi 1 e 2, in modo che il richiamo dell'art. 5, comma 2, venga operato escludendo espressamente l'ipotesi della sollecitazione all'esercizio dell'autotutela.

7. Sempre dall'angolo visuale dell'efficace inserimento delle disposizioni delegate nell'ordinamento nazionale, con riferimento all'accomodamento ragionevole, il parere interlocutorio aveva rilevato criticità circa le condizioni in presenza delle quali il parere contiene una proposta di accomodamento ragionevole evidenziando:

a) che quale presupposto dell'istituto è posta solo la non attuabilità di una "*misura di sistema*", lasciando indeterminata la tipizzazione della fattispecie, nel contempo individuata nell'AIR quale "*pilastro della convenzione*;

b) che l'unico criterio risultante dallo schema è che, fra più misure ugualmente efficaci, debba essere scelto il rimedio meno oneroso per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

7.1. La relazione di riscontro fa presente:

a) che *“la definizione generale di accomodamento ragionevole, richiesta in attuazione della delega [ndr il riferimento è all’articolo 3, comma 2, lett. a) della stessa l. n. 227 del 2021] è contenuta in altro schema di decreto legislativo, già esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 3.11.2023”*;

b) che nella *“relazione illustrativa [...] sarà analiticamente illustrata la portata del principio di residualità dell’accomodamento ragionevole e i criteri che presiedono all’interpretazione del lemma “misura di sistema”.*”

7.2. Il riferimento è al decreto legislativo *in itinere* di cui si è fatto cenno, con la conseguenza che questo Consiglio non è posto in grado di esprimere una qualunque valutazione sull’efficace inserimento nel sistema interno dell’accomodamento ragionevole, né sulle implicazioni rispetto alle azioni di cui all’articolo 31 c.p.a.

### *3. L’articolato dello schema di decreto: i profili nuovi*

1. L’articolo 1 dello schema prevede (comma 2) che il Garante *“opera in stretta sinergia con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*.

1.1. La Sezione, rilevato che l’Osservatorio - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 3 della legge n. 18 del 2009 e successive modifiche e, da ultimo, disciplinato dal d.P.C.m. n. 115 del 20 luglio 2023 - è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, mentre il Garante è una Autorità indipendente dotata di autonomi poteri di organizzazione, senza vincoli di subordinazione gerarchica, ritiene opportuno che l’espressione generica della operatività *“in stretta sinergia”* tra Garante e Osservatorio sia sostituita dalla previsione di forme di collaborazione tra gli stessi, come peraltro previsto nel richiamato d.P.C.m. del 2023 (articolo 2, comma 8).

2. Con la relazione di riscontro al parere interlocutorio, l’Amministrazione ha chiesto alla Sezione di *“esprimere i propri orientamenti”* rispetto alla procedura di nomina del Garante, quale organo collegiale costituito dal presidente e da due

componenti.

2.1. A tal fine premette che l'articolo 2, comma 6, del testo del decreto legislativo trasmesso per il parere *“ad una più attenta riflessione, necessiterebbe di una limitata riformulazione [... perchè] “sembra inedito e privo di precedenti il ricorso alla nomina da parte dei presidenti delle Assemblee parlamentari, corredata dai pareri delle Commissioni competenti di Camera e Senato, espressi a due terzi dei componenti” e che “Tale ultima previsione si attaglia solo alle proposte di nomina effettuate da parte governativa.”*

2.2. Ritiene la Sezione, in relazione a tale richiesta, che, nell'ottica della previsione di una disciplina della materia maggiormente omogena fra Autorità con caratteri simili, è rimessa alla valutazione dell'Amministrazione la scelta di riformulare la disposizione sul modello delle procedure di nomina di autorità omologhe presenti nell'ordinamento, costituite dal Garante nazionale per le persone private della libertà personale e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La Sezione rileva che nello schema di decreto si rinvencono due disposizioni per individuare i soggetti che possono effettuare segnalazioni al Garante. Si tratta dell'articolo 4, comma 1, lett. d), primo periodo e dell'articolo 5, comma 1, prima parte, che contengono elenchi non completamente sovrapponibili essendo in parte diversi.

3.1. Per ragioni di ordine sistematico volte a favorire la chiarezza del testo, si ritiene opportuno che l'elenco completo dei soggetti risulti solo nell'articolo 4, comma 1, lett. d), primo periodo e che lo stesso sia solo richiamato nell'articolo 5, comma 1.

3.2. In particolare, si sottopone alla valutazione dell'Amministrazione un profilo che attiene alle segnalazioni ricevute *“dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”* previste dall'articolo 5, comma 1, a regime, in rapporto alla disposizione transitoria prevista dallo stesso articolo 5, comma 7. Quest'ultima disciplina la trasmissione,

da parte del suddetto Dipartimento al Garante, delle istanze non ancora definite al momento dell'entrata in vigore del regolamento, emanato dal Garante ai sensi dell'art. 3, comma 1, il quale stabilisce le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni a regime.

3.2.1. La disposizione transitoria richiamata consente di presumere che, dal momento dell'entrata in vigore del regolamento del Garante, il Dipartimento della Presidenza del Consiglio non dovrebbe essere più il destinatario delle segnalazioni provenienti da terzi. Tanto rende rilevante la valutazione dell'Amministrazione sulla portata della permanenza di segnalazioni da parte dell'Autorità politica su rilevazioni del Dipartimento, al fine di rendere chiaro il significato del termine "rilevazioni", che appare rimandare a qualcosa di diverso dalle "segnalazioni", o sulla opportunità di espungere l'inciso.

4. Infine, dall'angolo visuale dell'efficace inserimento delle disposizioni delegate nell'ordinamento nazionale, si ritiene opportuno sottoporre alle valutazioni dell'Amministrazione un profilo, che concerne l'articolo 5, comma 4 e l'articolo 6, comma 1, nella parte in cui richiama il primo.

Si tratta del potere del Garante di proporre nel parere l'adozione di misure provvisorie, in presenza di presupposti circoscritti, tra i quali la mancata promozione dell'azione giudiziaria, in collegamento con la legittimazione a proporre l'azione *ex* articolo 31 c.p.a. per l'accertamento del silenzio inadempimento. Va, in particolare, evidenziata la mancata previsione nell'articolo 5, comma 4 di un termine, scaduto il quale, il Garante possa agire per far valere l'inerzia, stante la non idoneità dei termini generali per provvedere individuati dalla legge n. 241 del 1990.

#### *4. Le proposte di implementazione dell'articolato*

1. Atteso che il Garante, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. p), agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative, si sottopone all'Amministrazione l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione che preveda il patrocinio

dell'Avvocatura Generale dello Stato.

2. Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», è istituito quale *“articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della medesima Convenzione”*, come recita l'articolo 1 dello schema.

Lo schema di decreto prevede (articolo 4, comma 1, lett. m), la trasmissione alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di una relazione annuale sull'attività svolta.

2.1. La Sezione ritiene opportuno l'inserimento di una disposizione autonoma che disciplini il monitoraggio della propria attività da parte del Garante, al fine di consentire una relazione ricca di dati qualitativi oltre che quantitativi significativi, da sottoporre alle valutazioni dell'Autorità politica sullo stato di attuazione della promozione e attuazione dei diritti delle persone con disabilità.

*5. I profili di tecnica redazionale volti anche alla semplificazione e alla maggiore chiarezza delle disposizioni*

Preambolo

Decimo Vista: - aggiungere “, *come modificata dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150*”.

Articolo 1 (*Istituzione dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»*)

Comma 2, secondo periodo: - iniziare il periodo con “Il Garante,”; - sostituire “sono stabilite” con “*individua*”; sostituire “tra” con “*con*”; - conseguentemente espungere “, e il Garante di cui al comma 1”.

Articolo 3 (*Ufficio del Garante*)

Comma 1, penultimo rigo: - dopo “funzioni” sostituire la virgola con “*e*”; - dopo “contabilità” aggiungere una virgola.

Comma 6, primo rigo: - valutare l'opportunità di richiamare anche i commi 4 e 5.

Articolo 4 (*Competenze e prerogative del Garante*)

Rubrica: - sostituire con “*Funzioni e prerogative del Garante*”.

Comma 1, lett. d): - sostituire “raccolge” con “riceve”.

Comma 1, lett. f): - espungere “*omissione*”.

Comma 1, lett. g): - dopo “pareri” aggiungere “*inerenti le segnalazioni raccolte*”; conseguentemente espungere dopo “interessati”, “*sulle segnalazioni raccolte*”.

Comma 1, lett. h): - dopo “comunicazione”, sostituire la “e” con la virgola.

Comma 1, lett. m): - dopo “relazione” aggiungere “*sull’attività svolta*”; - sostituire “ovvero” con “o”.

Comma 1, lett. n): - sostituire “, *esclusi gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354,*” con “, *ferma l’esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lett. o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354,*” atteso che le visite senza autorizzazione presso gli istituti penitenziari e le camere di sicurezza sono disciplinate dalla successiva lett. o), richiamando gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per effetto della novella all’articolo 67 cit. apportata dall’articolo 8 dello schema di decreto.

Comma 2, valutare l’effettiva portata precettiva della disposizione.

Articolo 5 (*Procedimenti speciali. Accomodamento ragionevole, proposte di ricorso all'autotutela e piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche*)

Rubrica: - sarebbe preferibile sostituirla con “*I pareri del Garante*”.

Comma 1

Fermo restando quanto rilevato nelle osservazioni, in collegamento con l’articolo 4, comma 1, lett. d), rispetto alla necessità che risulti un unico elenco di soggetti che possono presentare segnalazioni al Garante, si sottopone all’Amministrazione la possibilità di una integrazione del comma 1, al fine di semplificare anche altri commi dell’articolo 5, evitando ripetizioni.

Il comma 1, potrebbe essere così riformulato:



*“Il Garante valuta le segnalazioni ricevute ai sensi dell’articolo 4, comm1, lett. d) e verifica l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1. Il Garante, all’esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al comma 4, esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”*

Consegue l’espunzione del richiamo della delibera collegiale nei commi 2, 3 e4, nonché l’espunzione del comma 5.

Comma 1: - dopo “discriminazioni”, inserire “*comportanti*”.

Comma 7: - atteso il carattere transitorio della disposizione sarebbe opportuno che confluisse in un articolo separato.

Articolo 6 (*Presupposti dell’azione del Garante e legittimazione a stare in giudizio*)

Rubrica: - sarebbe preferibile sostituirla con “*Azione del Garante avverso il silenzio e declaratoria di nullità*” per indicare direttamente il tipo di azioni contemplate richiamando la rubrica dell’articolo 31 del d.lgs. n. 104/2010.

Commi 1 e 2: - posto che le proposte del Garante, come individuate nei commi 2, 3 e 4, dell’articolo 5, sono contenute in pareri motivati, espungere il richiamo alle proposte.

Comma 2: dopo “4” aggiungere “*dell’articolo 5*”.

P.Q.M.

Nelle suesposte osservazioni è il parere della Sezione

L'ESTENSORE  
Giuseppa Carluccio

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia